

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1861)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1971

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972

- Le **TABELLE** relative ai singoli stati di previsione;
— l'**ALLEGATO A** suddiviso per Ministeri, relativo ai conti dei residui passivi al 31 dicembre 1970;
— gli **ANNESI**, fino ad oggi pervenuti, agli stati di previsione dei singoli Ministeri, recanti i conti consuntivi degli enti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, e le relazioni la cui presentazione al Parlamento è prevista dalla legge; sono riportati nei seguenti stampati:

| TABELLE | ALLEGATO A | ANNESI |
|--|----------------------------------|-----------|
| | 1861-A/1 (totali dei residui) | |
| n. 1 (Entrata) | 1861/1 | |
| n. 2 (Tesoro) | 1861/2 | 1861-A/2 |
| n. 3 (Finanze) | 1861/3 | 1861-A/3 |
| n. 4 (Bilancio e programm. econ.) | 1861/4 | 1861-A/4 |
| n. 5 (Grazia e giustizia) | 1861/5 | 1861-A/5 |
| n. 6 (Affari esteri) | 1861/6 | 1861-A/6 |
| n. 7 (Pubblica istruzione) | 1861/7 | 1861-A/7 |
| n. 8 (Interno) | 1861/8 | 1861-A/8 |
| n. 9 (Lavori pubblici) | 1861/9 | 1861-A/9 |
| n. 10 (Trasporti e aviazione civile) | 1861/10 | 1861-A/10 |
| n. 11 (Poste e telecomunicazioni) | 1861/11 | 1861-A/11 |
| n. 12 (Difesa) | 1861/12 | 1861-A/12 |
| n. 13 (Agricoltura e foreste) | 1861/13 | 1861-A/13 |
| n. 14 (Industria, commercio e artigianato) | 1861/14 | 1861-A/14 |
| n. 15 (Lavoro e previdenza sociale) | 1861/15 | 1861-A/15 |
| n. 16 (Commercio con l'estero) | 1861/16 | 1861-A/16 |
| n. 17 (Marina mercantile) | 1861/17 | 1861-A/17 |
| n. 18 (Partecipazioni statali) | 1861/18 | 1861-A/18 |
| n. 19 (Sanità) | 1861/19 | 1861-A/19 |
| n. 20 (Turismo e spettacolo) | 1861/20 | 1861-A/20 |

* Vedi pagina 109 della Tabella 10.

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1972

PREMESSE

1. — Il bilancio per il 1972, come quelli degli anni precedenti, è stato predisposto tenendo presente la situazione economica generale ed i risultati delle indagini sulle prospettive congiunturali effettuate da Istituti specializzati.

L'andamento della gestione 1971 ha consigliato di operare con opportuna cautela, suggerita anche dalla prevedibile trasformazione del nostro sistema tributario nel 1972. La riforma tributaria, come è noto, trova il suo presupposto nella « invarianza » del gettito da essa conseguente, rispetto a quello connesso all'attuale struttura; peraltro, ritardi, tensioni ed attriti possono influenzare il flusso dei gettiti nella prima fase di attuazione della riforma.

La previsione di entrata tributaria, nelle sue valutazioni complessive, è stata, perciò, impostata sulla base dei seguenti criteri:

— secondo ipotesi avanzate da Istituti specializzati, e ritenute attendibili da esperti, è stato valutato che, per il 1972, il tasso di incremento del reddito nazionale in termini monetari possa individuarsi nelle misure del 10,6 o dell'11,8 %; ciò in relazione alle possibilità concrete di conseguimento degli obiettivi di ripresa produttiva che il nostro potenziale economico consente;

— la scelta, peraltro, che costituisce un « obiettivo » da conseguire, è caduta sul termine mediano dell'11 %;

— ai fini specifici del gettito tributario complessivo, non sono stati poi considerati, in riferimento alle previsioni iniziali di entrata per il 1971, gli effetti aggiuntivi recati dal noto decreto-legge sul riequilibrio dell'economia nazionale (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034);

— infine, il coefficiente di elasticità fiscale, nella considerazione che non possono essere trascurate le segnalate difficoltà connesse ai primi atti per la realizzazione della riforma tributaria ed il delicato momento congiunturale, è stato applicato nella misura di circa 0,9.

Conseguentemente l'incremento delle entrate tributarie dell'anno 1972, rispetto al 1971, viene ad essere del 10 % che, tenuto conto della diversa natura dei tributi, risulta: dell'8,5 per cento per le imposte sul patrimonio e sul reddito; del 13,5 per cento per le tasse ed imposte indirette sugli affari; del 9,1 per cento per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane; del 2,7 per cento per i monopoli e dell'8,6 per cento per il lotto, le lotterie e le altre attività di gioco.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — L'impostazione delle previsioni di spesa, a sua volta, è stata fatta sulla base dei seguenti criteri:

— considerazione delle variazioni dipendenti da leggi preesistenti o da nuove leggi intervenute dopo la formulazione del bilancio per il 1971;

— adeguamento degli stanziamenti, il cui ammontare va commisurato al gettito di particolari cespiti di entrata, sulla base dei gettiti medesimi;

— adeguamento degli stanziamenti per interessi di debiti all'effettivo carico, per i mutui contratti, ed al presunto ammontare, per quelli da contrarre nel 1971 e nel 1972, in base a quanto previsto da leggi in atto;

— adeguamento degli stanziamenti concernenti rimborso di prestiti alle quote in scadenza nell'esercizio;

— adeguamento degli stanziamenti concernenti spese per il personale in attività ed in quiescenza, tenuto conto della espansione naturale delle spese medesime e dell'ulteriore scatto della scala mobile;

— adeguamento degli altri stanziamenti alle esigenze della gestione, al fine di assicurare il normale funzionamento dei servizi delle singole Amministrazioni;

— considerazione delle anticipazioni da effettuare alle Amministrazioni autonome dello Stato a copertura del disavanzo di gestione;

— considerazione, negli appositi « fondi globali », delle somme necessarie per l'attuazione dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento o che il Governo intende sottoporre all'approvazione del Parlamento.

La considerazione di anticipazioni in favore di talune Aziende autonome, a ripiano disavanzo di gestione, costituisce un elemento nuovo, che caratterizza l'impostazione delle previsioni 1972, in quanto riconduce al bilancio dello Stato dette gestioni, abbandonando il criterio finora seguito di affidare il ripiano dei disavanzi ad operazioni di indebitamento diretto da parte delle stesse Aziende. Ciò anche in relazione alle sollecitazioni ed ai voti espressi, in varie circostanze, dal Parlamento.

3. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972, impostato sulla base degli esposti criteri di carattere generale, reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1971):

| ENTRATE | (milioni di lire) | SPESE | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Tributarie | 12.613.978 - (11.467.192,8) | Correnti | 12.986.240,1 (11.612.320,9) |
| Extra tri- butarie | 657.404,1 (606.764,3) | In conto ca- pitale | 3.070.375,7 (2.082.776,2) |
| | <hr/> | | <hr/> |
| | 13.271.382,1 | | 16.056.615,8 |
| | (12.073.957,1) | (12.073.957,1) | (13.695.097,1) |
| Spese cor- renti | 12.986.240,1 (11.612.320,9) | | |
| | <hr/> | | |
| Differenza | 285.142 - (461.636,2) | | |
| | <hr/> <hr/> | | |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | 42.476,6 (62.499,9) | | |
| | 13.313.858,7 (12.136.457 -) | | |
| Accensione di prestiti | 5.040 - (10.789,6) | Rimborso di prestiti | 426.248,4 (318.460,5) |
| | 13.318.898,7 (12.147.246,6) | | |
| Differenza | 3.163.965,5 (1.866.311 -) | | |
| | 16.482.864,2 (14.013.557,6) | | 16.482.864,2 (14.013.557,6) |

Poiché le spese in conto capitale (nella categoria «anticipazioni per finalità non produttive») restano influenzate dall'importo delle anticipazioni a ripiano disavanzo in favore delle Aziende autonome (miliardi 787,1), ne consegue che la differenza finale resta influenzata dallo stesso importo. Conseguentemente, tenendo conto dell'ammontare di dette anticipazioni, la differenza finale relativa alla gestione dello Stato viene a risultare in miliardi 2.376,9, rispetto a miliardi 1.866,3 dell'anno 1971).

Le entrate tributarie costituiscono il 94,7 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1972 (contro il 94,4 per cento del 1971); quelle extra tributarie il 4,9 per cento.

A loro volta le spese correnti rappresentano l'82,7 per cento del complesso delle spese, al netto di miliardi 787,1 per le cennate anticipazioni alle Aziende autonome, a copertura dei disavanzi di gestione, e quelle in conto capitale, sempre al netto delle predette anticipazioni, il 14,5 per cento (le corrispondenti percentuali del 1971 erano, rispettivamente, l'82,9 per cento ed il 14,9 per cento).

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 285,1 (contro miliardi 461,6 del 1971), assorbendo le spese correnti il 97,9 per cento delle entrate predette (rispetto al 96,2 per cento del 1971).

Dai dati soprariportati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1971, un incremento del 10 per cento e quelle extra-tributarie un incremento dell'8,3 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1971 — dell'11,8 per cento; a sua volta il risparmio pubblico destinato al finanziamento delle spese in conto capitale subisce una flessione del 38,2 per cento.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 3.164 che rappresenta il disavanzo finanziario, il quale, come già detto, per miliardi 2.376,9 riguarda il bilancio dello Stato e per miliardi 787,1 le ripetute anticipazioni da effettuare alle Amministrazioni delle Ferrovie e delle Poste a copertura del previsto disavanzo di gestione. Il disavanzo della gestione dello Stato, che presenta un aumento di miliardi 510,6 rispetto a quello della corrente gestione, corrisponde al 15,1 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'84,9 per cento della spesa stessa.

* * *

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come negli anni precedenti, le previsioni di entrata e di spesa non riportano, rispettivamente, il ricavo dei mutui che possono essere contratti per il finanziamento di particolari spese e le assegnazioni relative a queste ultime riguardanti:

- apporti dello Stato al « Fondo sociale » (legge 30 aprile 1969, n. 153: miliardi 279,4);
- sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria (decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429: miliardi 170,8);
- sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431: miliardi 110,5);
- aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (legge 20 dicembre 1967, n. 1252: miliardi 120);
- aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (leggi 5 febbraio 1968, n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209: miliardi 100);
- interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 8 aprile 1969, n. 160: miliardi 50);
- costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260: miliardi 20);
- aumento del fondo di dotazione del mediocredito centrale (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430: miliardi 85);
- aumento del fondo di dotazione dell'E.F.I.M.-Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (legge 29 dicembre 1969, n. 1072: miliardi 25);
- aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'I.M.I. (decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428: miliardi 25).

* * *

Per quanto riguarda, infine, i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome soggetti ad approvazione legislativa, essi concludono con le seguenti risultanze differenziali:

- Amministrazione delle ferrovie dello Stato: è previsto un disavanzo di gestione di miliardi 606,3 superiore di miliardi 222,7 a quello del corrente anno;
- Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: è previsto un disavanzo di miliardi 180,8 superiore di miliardi 52,8 a quello risultante dalle previsioni 1971;
- Amministrazione dei monopoli di Stato: le previsioni per il prossimo anno finanziario concludono, con un avanzo di miliardi 2,6 con un'aumento di miliardi 2,5 rispetto a quello del 1971;
- Azienda di Stato per i servizi telefonici: anche per il prossimo anno il bilancio dell'Azienda presenta un saldo attivo (miliardi 66,6 rispetto a miliardi 58,2 del 1971).

I bilanci delle altre aziende chiudono in pareggio.

Come si è già fatto presente per la copertura dei disavanzi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quella delle poste e delle telecomunicazioni sono previste nel bilancio dello Stato corrispondenti anticipazioni del tesoro.

* * *

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1972 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1971.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1972 in milioni 13.318.898,7 riguardano, come si è già accennato, per milioni 12.613.978, i cespiti tributari, per milioni 657.404,1, le entrate extra tributarie, per milioni 42.476,6, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 5.040 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

| | Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1971 | | Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1972 | | Differenze | |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | importi in milioni di lire | propor- zioni percen- tuali | importi in milioni di lire | propor- zioni percen- tuali | fra gli importi in milioni di lire | fra le propor- zioni percen- tuali |
| <i>Entrate tributarie:</i> | | | | | | |
| Imposte sul patrimonio e sul reddito | 3.264.200 - | 26,9 | 3.542.000 - | 26,6 | + 277.800 - | - 0,3 |
| Tasse ed imposte sugli affari | 4.144.110 - | 34,1 | 4.702.450 - | 35,3 | + 558.340 - | + 1,2 |
| Imposte sulla produzione, sui con- sumi e dogane | 2.914.996,8 | 24 - | 3.180.932 - | 23,9 | + 265.935,2 | - 0,1 |
| Monopoli | 910.370 - | 7,5 | 935.080 - | 7 - | + 24.710 - | - 0,5 |
| Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco | 233.516 - | 1,9 | 253.516 - | 1,9 | + 20.000 - | » |
| Totale delle entrate tributarie | 11.467.192,8 | 94,4 | 12.613.978 - | 94,7 | + 1.146.785,2 | + 0,3 |
| <i>Entrate extra tributarie</i> | 606.764,3 | 5 - | 657.404,1 | 4,9 | + 50.639,8 | - 0,1 |
| Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie | 12.073.957,1 | 99,4 | 13.271.382,1 | 99,6 | + 1.197.425 - | + 0,2 |
| <i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i> . | 62.499,9 | 0,5 | 42.476,6 | 0,3 | - 20.023,3 | - 0,2 |
| <i>Accensione di prestiti</i> | 10.789,6 | 0,1 | 5.040 - | 0,1 | - 5.749,6 | » |
| | 12.147.246,6 | 100 - | 13.318.898,7 | 100 - | + 1.171.652,1 | » |

Il complessivo aumento netto di milioni 1.171.652,1 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1972.

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 1.146.785,2); quelli extra tributarie (+ milioni 50.639,8), le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (- milioni 20.023,3) e le accensioni prestiti (- milioni 5.749,6).

Il maggiore gettito netto valutato per i cespiti tributari è da porre soprattutto il relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria; nella valutazione dei singoli cespiti si sono tenuti presenti anche gli effetti dei seguenti principali provvedimenti intervenuti dopo la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1971:

— decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

— legge 28 ottobre 1970, n. 801, sugli sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito;

— legge 14 maggio 1971, n. 271, concernente proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dello abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani;

— legge 24 giugno 1971, n. 447, sull'abolizione del diritto per i servizi amministrativi e del diritto di statistica.

Le previsioni per il 1972 considerano, inoltre, gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con il quale sono stati resi applicabili nel nostro ordinamento: la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità; i regolamenti n. 2/71 in data 2 gennaio 1971 e n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee, relativi, rispettivamente, alla cennata sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ed al finanziamento della politica agricola comune; il regolamento n. 2697/70 della Commissione delle Comunità europee, relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del F.E.O.G.A.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 12.613.978 pari al 94,7 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 3.542 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.890), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 424), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 280), l'addizionale di cui all'art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 (miliardi 270), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali (miliardi 153,5), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 157,5), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 140), le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato con legge 19 maggio 1967, n. 356 (miliardi 140) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 40,5).

Rispetto alle previsioni 1971 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 277,8 il quale sconta gli effetti del già citato decreto-legge n. 745 e legge n. 801 del 1970. Il predetto aumento netto è dovuto, essenzialmente ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 140), per quella complementare (+ miliardi 19), per l'addizionale di cui al citato art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966,

n. 976, (+ miliardi 77), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 15), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 12), per quelle derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato dalla legge 19 maggio 1967, n. 356 (+ miliardi 8) e per l'imposta sulle successioni e donazioni (+ miliardi 4,8).

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 4.702,5 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 2.540), quella di registro (miliardi 490); le imposte di bollo (miliardi 370); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 187); quelle automobilistiche (miliardi 275); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 136,5); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 330); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 16); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 60,5); l'imposta ipotecaria (miliardi 88); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 105); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 20); l'addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria (miliardi 19) e la quota riservata all'Erario derivante dall'aumento di detta addizionale (miliardi 15,5).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 558,4 il quale considera anche gli effetti del ripetuto decreto-legge n. 745 del 1970, della legge 14 maggio 1971, n. 271, già citata, nonché della legge 12 dicembre 1969, n. 939, che ha prorogato al 31 dicembre 1971 l'addizionale straordinaria all'I.G.E., di cui alla legge 1162 del 1964. Detto incremento riguarda, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 250); quelle di registro (+ miliardi 73) e di bollo (+ miliardi 60); le tasse sulle concessioni governative (+ miliardi 57), quelle automobilistiche (+ miliardi 40) e di radiotelevisone (+ miliardi 21,5); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 15); quelle in surrogazione del registro e del bollo (+ miliardi 10) e ipotecaria (+ miliardi 9,5); il diritto speciale sui pedaggi autostradali (+ miliardi 10) e i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (+ miliardi 5,2).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto in miliardi 3.180,9, riguarda, essenzialmente, il provento dei dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalle istituzioni della C.E.E. sugli scambi con i Paesi non membri (miliardi 250); i prelievi, gli importi addizionali ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune, nonché i prelievi agricoli applicabili all'importazione dagli Stati membri (miliardi 160,1); prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi relativi ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1970 (miliardi 10); i dazi C.E.C.A., altri diritti doganali e diritti marittimi (miliardi 24); le sovrimeposte di confine (miliardi 63,5); le imposte di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati (miliardi 2.160), sugli spiriti (miliardi 90), sui gas incondensabili (miliardi 85), sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 40,8) e sulla birra (miliardi 34); l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 70) e sul gas metano (miliardi 9); le imposte sul consumo del caffè (miliardi 86) e delle banane (miliardi 36); i proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato (miliardi 22,5).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 265,9 nel quale è tenuto conto anche degli effetti dei menzionati decreto-legge n. 745 del 1970, legge n. 447 del 1971 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, nonché della legge 9 ottobre 1967, n. 973, che ha determinato, a partire dal 1° gennaio 1972, nella misura del 13,50 per cento l'ammontare dell'addizionale da calcolare sul gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica. Il predetto incremento è determinato, so-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 178), sui gas incondensabili (+ miliardi 38,8) e sugli spiriti (+ miliardi 30); per i prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi non comunitari relativi ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1970 (+ miliardi 10); per sovrimposte di confine (+ miliardi 15,5), nonché per imposta sul consumo delle banane (+ miliardi 8). Per contro, viene tra l'altro previsto un minore introito per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero (— miliardi 10) ed eliminato il provento del diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate abolito con la citata legge 24 giugno 1971, n. 447 (— miliardi 28).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1972, in miliardi 935,1 riguarda: per miliardi 885 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 22,3 quella sul consumo dei sali, per miliardi 26 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 1,8 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

Il maggior provento di miliardi 24,7 concerne l'imposta sul consumo dei tabacchi.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione concerne, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 240) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 8,8).

Rispetto alle previsioni 1971 è valutato un maggior gettito di miliardi 20 riferibile al provento del lotto.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 657,4 pari al 4,9 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 114,5, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 18,8); i diritti per visita sanitaria del bestiame (miliardi 14,4); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 17); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 7,4); i tributi speciali e diritti (miliardi 16,6); le tasse portuali (miliardi 12); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 5,5); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 8), la soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione (miliardi 3) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,1).

Il previsto maggior introito di miliardi 20,9 concerne per la più gran parte i cespiti dianzi elencati e tiene conto degli effetti di cui alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, recante modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione.

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 141,2 (contro miliardi 125,3 del 1971), riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 55), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 22), le oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (miliardi 20,5) e gli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale (miliardi 31).

Il previsto maggior introito netto di miliardi 15,9, riguarda per miliardi 15 la partecipazione agli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 25,8 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 14,3) ed i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 3,6).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi che si trattano riguardano per miliardi 69,2 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 66,6 contro miliardi 58,2 previsti per il 1971) e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (miliardi 2,6) e per miliardi 85,8 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 60) e della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 20).

Il minore introito netto di miliardi 15,4 è essenzialmente determinato dai minori utili della gestione dei buoni postali fruttiferi e delle Casse postali di risparmio conseguenti allo aumento del tasso d'interesse a favore dei sottoscrittori dei buoni e dei depositanti.

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 5,7 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,4) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,4).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 187,7 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 120), il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 10,3); il concorso dei Paesi della NATO nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,7); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 7) e il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e per la corrispondenza del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 9,8).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 27,5 previsto per il 1972 è costituito, soprattutto, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 20) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 42,5 pari allo 0,3 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 4; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 21,4; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 17,1.

Il previsto minore introito netto di miliardi 20 è essenzialmente dovuto all'applicazione della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, che ha limitato al 31 dicembre 1970 la concessione di anticipazioni da parte dello Stato per il pagamento di rette di spedalità.

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 5,1 concerne prevalentemente il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace.

S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1972, nell'indicato complessivo importo di milioni 16.482.864,2 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme iscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammontante a milioni 779.471,3, il secondo del conto capitale di milioni 717.297 ed il terzo relativo a rimborsi di prestiti di milioni 18.910 — presentano, rispetto a quelle del 1971, un aumento netto di milioni 2.469.306,6 a determinare il quale influisce la considerazione, tra le spese in conto capitale, di anticipazioni, per complessivi milioni 787.137,7, a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione. Il restante incremento di milioni 1.682.168,9 è dovuto per milioni 763.683,3 all'incidenza netta di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi, per milioni 81.979,6 alle maggiori somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso e, per milioni 836.506 all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione.

Circa le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione:

— dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato e nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo (+ miliardi 334,5); 28 dicembre 1970, n. 1080, recante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (+ miliardi 27,7) e 28 dicembre 1970, n. 1081, sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari (+ miliardi 83,9) emanati in attuazione della delega concessa con legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata ed integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in relazione alla considerazione negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri ed Aziende autonome dell'onere derivante dall'attuazione dei provvedimenti di che trattasi, si è provveduto ad eliminare il fondo di miliardi 270,5 da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'art. 44 della predetta legge n. 249);

— della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, recante norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile della Amministrazione penitenziaria (+ miliardi 39,9);

— del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 576, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica (+ miliardi 16,1);

— della legge 28 ottobre 1970, n. 777, di autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (+ miliardi 15,7);

— dei decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, nn. 274 e 275, relativi alla revisione dei ruoli organici del personale di dattilografia (+ miliardi 1,8) e degli istituti di prevenzione e di pena (+ miliardi 2) del Ministero di grazia e giustizia;

— del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione (+ miliardi 2,5);

— della legge 9 marzo 1971, n. 98, recante provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (+ miliardi 4,2);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— della legge 31 marzo 1971, n. 214, concernente provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (+ miliardi 2,7);

— del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 327, di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (+ miliardi 205,8);

— della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, concernente ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità (+ miliardi 10);

— del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica (+ miliardi 109,2, di cui miliardi 21,7 per interessi e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di parte degli interventi; ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge in oggetto si è provveduto, per contro, a ridurre di miliardi 11,5 l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico);

— della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale (+ miliardi 35);

— della legge 6 marzo 1968, n. 192, che ha disposto la concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto a titolo di solidarietà nazionale (— miliardi 90);

— del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241; delle leggi 29 luglio 1968, n. 858 e 5 febbraio 1970, n. 21, e del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968 (— miliardi 13,5);

— del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, che ha disposto provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (+ miliardi 7,9);

— del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (+ miliardi 4,5);

— del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, concernente interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo (+ miliardi 3);

— della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria (+ miliardi 1);

— della legge 9 aprile 1971, n. 167, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126; 7 febbraio 1961, n. 59 e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade e la viabilità comunale e provinciale (+ miliardi 25);

— della legge 25 febbraio 1971, n. 111, relativa alla costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile (+ miliardi 6,6);

— della legge 27 maggio 1971, n. 396, di autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145 (+ miliardi 3);

— della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane (+ miliardi 1,5);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- della legge 20 dicembre 1967, n. 1263, di integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (— miliardi 11,8);
- della legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade (— miliardi 4);
- della legge 9 luglio 1967, n. 612, che autorizza la spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— miliardi 3);
- della legge 13 luglio 1967, n. 575, di autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (— miliardi 1,5);
- della legge 12 marzo 1968, n. 291, che autorizza la concessione di un ulteriore contributo per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo (— miliardi 2);
- della legge 1° giugno 1971, n. 291, recante provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione della attività edilizia (+ miliardi 22,1, di cui miliardi 12,1 per interessi e quota capitale connessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 7 della legge medesima);
- della legge 30 dicembre 1970, n. 1294, che aumenta lo stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli (+ miliardi 2,5);
- della legge 26 novembre 1969, n. 936, di integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (— miliardi 2);
- della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario d'intervento per il quinquennio 1967-1971, per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento del prestito per il suo finanziamento (+ miliardi 53,3);
- della legge 8 aprile 1969, n. 160, sul finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno, per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento della spesa (+ miliardi 11,9);
- della legge 12 marzo 1968, n. 260, che proroga la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento (+ miliardi 2,4);
- del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, recante provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ miliardi 15,1, di cui miliardi 4,1 per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento);
- della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, che ha aumentato il fondo di dotazione dello Istituto per la ricostruzione industriale, per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti per il suo finanziamento (+ miliardi 15,9);
- delle leggi 5 febbraio 1968, n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, per interessi, spese e quota capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento della spesa (+ miliardi 17,1);
- della legge 29 dicembre 1969, n. 1072, che ha aumentato il fondo di dotazione dell'E.F.I.M.-Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera, per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento dell'onere (+ miliardi 3);
- della legge 22 marzo 1971, n. 184, riguardante interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali, per interessi, spese e quota capitale connessi alle operazioni finanziarie previste per il suo finanziamento (+ miliardi 12,6);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, relativo allo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento (+ miliardi 19,1);

— della legge 18 dicembre 1970, n. 1060, concernente la concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo-I.D.A., per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa (+ miliardi 3,3);

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, sull'aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'I.M.I., per interessi e spese sui certificati speciali di credito da emettere per il suo finanziamento (+ miliardi 2,4);

— della legge 30 gennaio 1968, n. 48, che aumenta il capitale sociale della Soc. per azioni « Nazionale Cogne » (— miliardi 3);

— delle leggi 31 ottobre 1966, n. 947 e 2 dicembre 1967, n. 1192, nonché del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, relativamente all'aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate da appositi istituti ed aziende di credito (— miliardi 6,8);

— della legge 21 aprile 1969, n. 167, concernente assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (— miliardi 5);

— della legge 30 maggio 1970, n. 379, che integra e modifica la legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (+ miliardi 1);

— della legge 28 marzo 1968, n. 404, recante norme sull'elettrificazione delle zone rurali (— miliardi 7);

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, che ha disposto interventi in favore dell'agricoltura (+ miliardi 10,6, di cui miliardi 6,1 per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento del mutuo da contrarre per il finanziamento dell'onere);

— della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. (— miliardi 25; aumentano, per contro, di miliardi 17 gli interessi sui certificati di credito da emettere per il finanziamento degli interventi);

— della legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (— miliardi 1,3);

— della legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e disposto nuove provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili (+ miliardi 35);

— della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile (+ miliardi 7,2);

— della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, relativa al miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (+ miliardi 3,5);

— della legge 21 luglio 1965, n. 903, di avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (— miliardi 81,3);

— della legge 25 marzo 1971, n. 212, che ha disposto la concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (+ miliardi 2);

— del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, relativamente alla quota capitale dell'annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (+ miliardi 20; si riducono, per contro, di miliardi 1,3 gli interessi e le spese sui medesimi certificati di credito);

— della legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, per interessi, spese e quota capitale connessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 3 della legge medesima (+ miliardi 13,9);

— del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, sullo sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali e artigiane nel Mezzogiorno, per interessi e spese di emissione dei certificati speciali di credito relativi al suo finanziamento (+ miliardi 2,3);

— della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (+ miliardi 20);

— della legge 9 marzo 1971, n. 97, di autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (+ miliardi 5,6);

— della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, relativa allo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (— miliardi 4,9);

— della legge 6 marzo 1965, n. 257, riguardante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali - E.S.R.O. (— miliardi 4,8);

— della legge 17 febbraio 1968, n. 92, che ha disposto la concessione di un contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali - E.L.D.O. (— miliardi 2,2).

Per quanto concerne i fondi speciali, i nuovi o maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso concernono, essenzialmente:

- riforma sanitaria (miliardi 300);
- contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (miliardi 100);
- interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (miliardi 34);
- piano per l'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (miliardi 10);
- concessione di contributi per l'esecuzione di opere ospedaliere (miliardi 5);
- rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 14,5);
- provvedimenti per la valorizzazione della montagna (miliardi 5,6);
- esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (miliardi 26);
- riforma dell'ordinamento universitario (miliardi 72,6);
- immissione in ruolo degli insegnanti elementari (miliardi 15);
- provvedimenti relativi al riassetto del personale direttivo dello Stato (miliardi 17);
- corsi abilitanti per i professori delle scuole secondarie (miliardi 2,5);
- modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di stipendio (miliardi 7,5);
- aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e degli allievi carabinieri, finanziari, guardie di pubblica sicurezza, agenti di custodia, guardie forestali e vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (miliardi 30,8);
- riliquidazione della pensione dei dipendenti dei Corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956 (miliardi 2,3);
- apporto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il finanziamento della integrazione dell'organico del personale dipendente e per l'assunzione oltre organico - sistemazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici dei servizi ferroviari (miliardi 18);
- disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni (miliardi 5,4);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (miliardi 43,5);
- elevazione della misura degli assegni familiari a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (miliardi 14);
- assistenza ai minori negli asili nido (miliardi 10);
- erogazione, per gli anni 1971 e 1972, di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione (miliardi 20);
- contributi per spese di investimento alle aziende municipalizzate di trasporto (miliardi 4);
- contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 5);
- provvidenze per il comune di Roma (miliardi 5);
- interventi in favore dell'editoria giornalistica e della stampa periodica (miliardi 2);
- indennizzi per beni, interessi e diritti perduti da cittadini italiani in Libia (miliardi 2);
- censimenti generali (miliardi 2,7);
- cooperazione tecnica, culturale, economica e finanziaria ai Paesi in via di sviluppo (miliardi 7,5);
- esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (miliardi 7,4);
- oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (miliardi 49,2).

Il cennato complessivo aumento netto della spesa di miliardi 1.682,1 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 70, da ripartire tra i diversi Ministeri, relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nell'anno 1972.

Le variazioni intese ad adeguare le dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione riguardano soprattutto:

- gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (+ miliardi 223,8);
- le devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per legge a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti e i contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (+ miliardi 133,4, di cui miliardi 43 per maggiori interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e ordinario e miliardi 90,4 a favore delle Province, dei Comuni e di altri enti);
- il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 e dalla legge 9 aprile 1971, n. 167 (+ miliardi 38,6);
- le maggiori somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento C.E.E. del 26 giugno 1969, n. 1192 (+ miliardi 17,4), per contributi alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda (+ miliardi 14,3), a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (+ miliardi 14,7), nonché per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ miliardi 8,2);
- le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1972 relativi alla Amministrazione dei lavori pubblici (+ miliardi 19,1 di cui miliardi 11,1 per nuovi limiti d'impegno);
- gli interessi relativi a buoni del tesoro poliennali (+ miliardi 3,1), nonché a somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (+ miliardi 5);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- le somme necessarie al funzionamento delle Assemblee legislative (+ miliardi 8,8);
- il contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province (+ miliardi 10);
- le spese per la ricerca scientifica (+ miliardi 5);
- le restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 14,3);
- le sovvenzioni chilometriche per i servizi di trasporto concessi (+ miliardi 4,6);
- le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ miliardi 2) ed i sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto (+ miliardi 1);
- le spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile (+ miliardi 4,2);
- i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (+ miliardi 10);
- la manutenzione delle opere di bonifica e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (+ miliardi 4);
- l'assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto (+ miliardi 12);
- il contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ miliardi 3,5), l'integrazione dei bilanci E.C.A. (+ miliardi 2) e le assegnazioni alla Croce rossa italiana per i servizi d'istituto (+ miliardi 3,9);
- il concorso al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma nella spesa per degenze ai sensi dell'articolo 1 — secondo comma — del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (+ miliardi 5,1);
- la spesa per l'impiego di prodotti immunizzanti per l'attuazione dei piani di profilassi o di polizia veterinaria (+ miliardi 3,2);
- i contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari (+ miliardi 2,6);
- le spese per la partecipazione dell'Italia al C.E.R.N. ed all'A.I.E.A. (+ miliardi 3,2);
- le spese per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica (+ miliardi 2,5);
- le spese per l'acquisto ed il noleggio del materiale tecnico occorrente al funzionamento dei reparti meccanografici presso gli uffici periferici delle tasse e imposte indirette sugli affari (+ miliardi 4,6), nonché per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni (+ miliardi 3,7).

* * *

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 16.482.864,2 prevista per il 1972 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), include milioni 426.248,4 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 16.056.615,8 (riguardante, come già detto, per milioni 12.986.240,1 spese correnti e per milioni 3.070.375,7 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE | CLASSIFICAZIONE ECONOMICA | Sez. I - Ammi- | Sez. II - Dife- | Sez. III - Giu- | Sez. IV - Sten- | Sez. V - Rela- | Sez. VI - Istru- | Sez. VII - A- | Sez. VIII - A- | Sez. IX - Tra- | Sez. X - Azio- | Sez. XI - In- | Sez. XII - O- | In complesso |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | nistrazione ge- | sa nazionale | stizia | rezza pubblica | zioni interna- | zione e cultura | zione ed inter- | venti nel cam- | po sociale | sporti e comun- | ne ed interven- | Sez. XI - In- | |
| <i>(milioni di lire)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 52.910 - | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 52.910 - |
| | | 397.118,7 | 577.204,5 | 153.585,5 | 486.966 - | 43.117,9 | 2.026.512,7 | » | 52.851,3 | 25.719,2 | 103.837,4 | » | 10.039,4 | 3.876.952,6 |
| | | 98.759 - | 212.415,5 | 38.405,2 | 136.863,5 | 3.560 - | 235.350 - | » | 4.020 - | 3.029,3 | 29.016 - | » | » | 761.418,5 |
| | | 156.433,1 | 754.494,2 | 40.237,7 | 90.328,2 | 14.272,8 | 138.160,8 | » | 60.454,3 | 26.788,2 | 49.308,1 | » | 110.601 - | 1.441.098,4 |
| | | 135.376,2 | 11.141,5 | 5.320,9 | 1.253,3 | 366.245,4 | 479.173,7 | 16.000 - | 1.683.635,2 | 477.090 - | 46.956,5 | 1.183.622 - | 20.900 - | 4.426.714,7 |
| | | 3.752 - | » | » | » | 98,7 | 67.124,1 | 13.438,1 | 122.255,6 | 3.613,9 | 347.512,8 | » | 350.247,9 | 908.043,1 |
| | | 3.814,5 | 15.250 - | » | 4.500 - | 4.000 - | 1 - | » | 1 - | 30 - | 110,6 | » | 485.433,1 | 513.190,2 |
| | | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 21.406,8 | 21.406,8 |
| | | 1.928,5 | 12.052,7 | 15 - | 3.300 - | 3 - | 10 - | » | 8 - | 0,5 | 158,8 | » | 967.029,3 | 984.505,8 |
| | | 850.092 - | 1.582.558,4 | 237.584,3 | 723.211 - | 431.297,8 | 2.946.832,3 | 29.438,1 | 1.923.225,4 | 536.271,1 | 576.900,2 | 1.183.622 - | 1.965.707,5 | 12.986.240,1 |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE | CLASSIFICAZIONE ECONOMICA | Sez. I - Amministrazione generale | Sez. II - Direzione nazionale | Sez. III - Giustizia | Sez. IV - Sicurezza pubblica | Sez. V - Relazioni internazionali | Sez. VI - Istruzione e cultura | Sez. VII - Aumento ed interruzione nel campo delle abitazioni | Sez. VIII - Aumento ed interruzione nel campo sociale | Sez. IX - Trasporti e comunicazioni | Sez. X - Azione ed interventi nel campo economico | Sez. XI - Interventi a favore della regione e locali | Sez. XII - Opere non ripartibili | In complesso |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|
| | | 4.815 - | » | 2.500 - | » | 500 - | 3.185 - | 3.491,2 | 5.325 - | 48.511,9 | 85.443,6 | » | 3.000 - | |
| <i>(milioni di lire)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO II | | | | | | | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . . | | 4.815 - | » | 2.500 - | » | 500 - | 3.185 - | 3.491,2 | 5.325 - | 48.511,9 | 85.443,6 | » | 3.000 - | 156.771,7 |
| CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . . . | | 400 - | 900 - | » | » | » | » | » | 300 - | 14.948 - | 522 - | » | » | 17.070 - |
| CATEGORIA XII. — Trasferimenti | | 7.675 - | 331 - | 3.500 - | » | » | 118.801,8 | 137.978,8 | 123.623,7 | 426.369,6 | 462.202,7 | 20.000 - | » | 1.300.542,6 |
| CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti | | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 27.746,7 | » | » | 27.746,7 |
| CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive | | » | » | » | » | » | » | » | » | 3.000 - | 4.340 - | » | » | 7.340 - |
| CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive | | 10 - | » | » | » | » | » | » | 3.110 - | 787.137,7 | 25.000 - | 14.000 - | 14.350 - | 843.607,7 |
| CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili | | » | 1.231 - | 6.000 - | » | 500 - | 121.986,8 | 141.470 - | 132.358,7 | 1.279.967,2 | 605.315 - | 31.000 - | 734.647 - | 3.070.375,7 |
| | | 862.992 - | 1.583.789,4 | 243.584,3 | 723.211 - | 431.797,8 | 3.068.319,1 | 170.908,1 | 2.055.584,1 | 1.816.238,3 | 1.182.215,2 | 1.217.622 - | 2.700.354,5 | 16.056.615,8 |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

* * *

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1972, posta a raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1971, risulta dal prospetto che segue, nel quale, per ciascuna voce funzionale, viene anche indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente ed in conto capitale:

| | Previsioni anno 1971 | | Previsioni anno 1972 | | Differenze | |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Importo in milioni di lire | Proporzioni percentuali | Importo in milioni di lire | Proporzioni percentuali | fra gli importi in milioni di lire | fra le proporzioni percentuali |
| Amministrazione generale | 725.473,5 | 5,3 | 862.992 - | 5,4 | + 137.518,5 | + 0,1 |
| Difesa nazionale | 1.402.480,8 | 10,2 | 1.583.789,4 | 9,8 | + 181.308,6 | - 0,4 |
| Giustizia | 184.781 - | 1,3 | 243.584,3 | 1,5 | + 58.803,3 | + 0,2 |
| Sicurezza pubblica | 595.771,1 | 4,4 | 723.211 - | 4,5 | + 127.439,9 | + 0,1 |
| Relazioni internazionali | 95.202,8 | 0,7 | 431.797,8 | 2,7 | + 336.595 - | + 2 - |
| Istruzione e cultura | 2.550.915,7 | 18,6 | 3.068.319,1 | 19,1 | + 517.403,4 | + 0,5 |
| Azione ed interventi nel campo delle abitazioni | 150.694,5 | 1,1 | 170.908,1 | 1,1 | + 20.213,6 | » |
| Azione ed interventi nel campo sociale | 2.040.764,6 | 14,9 | 2.055.584,1 | 12,8 | + 14.819,5 | - 2,1 |
| Trasporti e comunicazioni | 894.263 - | 6,5 | 1.816.238,3 | 11,3 | + 921.975,3 | + 4,8 |
| Azione ed interventi nel campo economico | 1.022.133,2 | 7,5 | 1.182.215,2 | 7,4 | + 160.082 - | - 0,1 |
| Interventi a favore della finanza regionale e locale | 1.077.256,4 | 7,9 | 1.217.622 - | 7,6 | + 140.365,6 | - 0,3 |
| Oneri non ripartibili | 2.955.360,5 | 21,6 | 2.700.354,5 | 16,8 | - 255.006 - | - 4,8 |
| | 13.695.097,1 | 100 - | 16.056.615,8 | 100 - | + 2.361.518,7 | » |

Il prospetto che precede pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è mantenuto dalle spese relative all'istruzione ed alla cultura (19,1 per cento); seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (12,8 per cento), i trasporti e le comunicazioni (11,3 per cento) e via via le altre.

Ai fini del raffronto con i dati del 1971, occorre tener presente che le previsioni per il 1972 considerano nella voce « trasporti e comunicazioni » l'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quella delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione. Rendendo omogenei i dati dei due esercizi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attraverso l'eliminazione delle cennate anticipazioni dalla gestione per il 1972, l'incidenza percentuale delle singole voci viene a risultare come dalla tabella che segue:

| | Anno 1971 Proporzioni percentuali | Anno 1972 Proporzioni percentuali | Differenze |
|---|---|---|------------|
| Amministrazione generale | 5,3 | 5,7 | + 0,4 |
| Difesa nazionale | 10,2 | 10,4 | + 0,2 |
| Giustizia | 1,3 | 1,6 | + 0,3 |
| Sicurezza pubblica | 4,4 | 4,7 | + 0,3 |
| Relazioni internazionali | 0,7 | 2,8 | + 2,1 |
| Istruzione e cultura | 18,6 | 20,1 | + 1,5 |
| Azione ed interventi nel campo delle abita- zioni | 1,1 | 1,1 | — |
| Azione ed interventi nel campo sociale . . | 14,9 | 13,5 | — 1,4 |
| Trasporti e comunicazioni | 6,5 | 6,7 | + 0,2 |
| Azione ed interventi nel campo economico . | 7,5 | 7,7 | + 0,2 |
| Interventi a favore della finanza regionale e locale | 7,9 | 8 - | + 0,1 |
| Oneri non ripartibili | 21,6 | 17,7 | — 3,9 |
| | <u>100 -</u> | <u>100 -</u> | <u>—</u> |

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerati.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,4 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1972, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 150,2 (contro miliardi 122,2 del 1971), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 52,9), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 17,8), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (miliardi 54) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 2), per la Corte dei conti (miliardi 17,1) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 3,9).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 679,6 (rispetto a miliardi 570,2 del 1971), concernono, a loro volta, per miliardi 459,3 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 124,5 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 51,4

per quelli delle imposte dirette, miliardi 45,8 per i servizi del catasto, miliardi 76,4 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 216,4 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 38,9 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 3,9 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 33,2 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 25,2) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 7,7).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 137.518,5, dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 109.336,9), riguardanti per milioni 87.009,4 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (sull'espansione dei quali ha inciso, tra l'altro, per milioni 31.828,1 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, per milioni 5.908,7 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, riguardante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico dei magistrati, per milioni 8.680,5 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, recante norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari, per milioni 14.666,8 la legge 28 ottobre 1970, n. 777, di autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie, per milioni 9.288,7 la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, che ha disposto norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, per milioni 5.332,7 il decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970 sull'indennità integrativa speciale, nonché per milioni 3.540 il maggiore importo dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale delle Imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in relazione al previsto maggior gettito delle entrate cui i diritti stessi sono commisurati) e per il restante importo occorrenze per i servizi, tra le quali sono da menzionare quella di milioni 2.450 per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica, nonché le previste maggiori esigenze per i servizi delle tasse e imposte indirette sugli affari (+ milioni 10.298, di cui milioni 4.600 per acquisto e noleggio di materiale tecnico per il funzionamento dei reparti meccanografici presso gli uffici periferici), per quelli del Catasto e servizi tecnici erariali (+ milioni 3.500), del Provveditorato generale dello Stato per tutte le amministrazioni statali (+ milioni 6.936) e della Guardia di finanza (+ milioni 3.586);

— alle maggiori occorrenze per il funzionamento degli Organi costituzionali (+ milioni 8.790);

— alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+ milioni 10.171, di cui milioni 9.037,8 per maggiori oneri di personale, in relazione, soprattutto, alla applicazione dei cennati decreti del Presidente della Repubblica nn. 1079 e 1081 del 28 dicembre 1970.

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1972 recano la spesa complessiva di miliardi 1.583,8 di cui miliardi 1.526,7 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 57,1 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

Il complessivo aumento di milioni 181.308,6 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1971 è, soprattutto, in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 122.470,2), sull'incremento delle quali hanno inciso, tra l'altro, i già citati decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1078 e 1079 (+ milioni 62.641,2) e n. 1081 (+ milioni 21.834,5); la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita col richiamato decreto del Tesoro 24 luglio 1970 (+ milioni 10.226,2), nonché la legge 31 marzo 1971, n. 214, recante provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (+ milioni 2.700).

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 42,1), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 115,5) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 80), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 3,5) e le spese per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Napoli (miliardi 2,5).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento di milioni 58.803,3, riguardante per milioni 51.407,9 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione, essenzialmente, all'applicazione dei più volte citati decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (+ milioni 11.147,6), n. 1080 (+ milioni 21.668,8), n. 1081 (+ milioni 7.873,6) e della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (+ milioni 3.118,3), nonché all'incidenza delle leggi 31 marzo 1971, nn. 274 e 275, riguardanti, rispettivamente, la revisione dei ruoli organici del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia (+ milioni 1.760) e del personale degli istituti di prevenzione e di pena (+ milioni 2.000) e alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 1.833,6).

Su tale aumento hanno, inoltre, inciso, tra l'altro, maggiori assegnazioni per i servizi degli Istituti di prevenzione e di pena (+ milioni 3.108), per contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari (+ milioni 2.600), nonché lo stanziamento di milioni 2.500 disposto dalla legge 30 dicembre 1970, n. 1294, per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Napoli.

In diminuzione opera, per contro, l'eliminazione dello stanziamento di milioni 2.000 riguardante la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma, essendosi esaurita col 1971 la complessiva spesa di milioni 6.000 autorizzata dalla legge 26 novembre 1969, n. 936.

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi, le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 723,2 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 364,3 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 306,6, quelli relativi all'Arma dei carabinieri e per miliardi 52,3 i servizi antincendi.

Per questo settore l'aumento di milioni 127.439,9 risultante rispetto alle corrispondenti previsioni del corrente anno finanziario, è essenzialmente connesso con i maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 118.867,1) per effetto, oltre che dei ricordati provvedimenti economici adottati a favore delle generalità dei dipendenti statali e delle forze di polizia in particolare (+ milioni 89.835,2), della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile, relativamente all'ampliamento dei ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+ milioni 5.455,2).

Si esaurisce, per contro, l'autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi disposta dalla legge 24 dicembre 1966, n. 1263, per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (— milioni 1.000).

V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 431,8 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 43,5) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 366,4, di cui miliardi 356,7 per la partecipazione dell'Italia alle Comunità economiche europee).

L'incremento netto di milioni 336.595 risultante per questo gruppo di oneri è, essenzialmente, da attribuire alla corresponsione alle Comunità europee delle somme dovute in relazione al regime delle « risorse proprie » istituito con decisione del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 21 aprile 1970 (+ milioni 320.937,9), nonché all'incidenza della legge 7 dicembre 1970, n. 1048, di ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità (+ milioni 10.000) e del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, relativamente all'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Repubblica somala (+ milioni 1.500; si esaurisce, per contro, col 1971, l'autorizzazione di spesa di milioni 2.440 disposta per analoga finalità dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1376).

In aumento incidono, inoltre, le maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 5.396,7), sull'incremento delle quali hanno inciso, tra l'altro, soprattutto, i richiamati decreti del Presidente della Repubblica nn. 1079 e 1081 del 1970.

Cessa, per contro, l'efficacia della legge 28 marzo 1968, n. 380, relativa alla collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 (— milioni 1.500).

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per *l'istruzione e la cultura* sono previste spese per miliardi 3.068,3; (le previsioni per il 1971 recavano spese per miliardi 2.550,9) pari al 19,1 per cento della spesa corrente ed in conto capitale di cui miliardi 2.904,6 per *l'istruzione pubblica* e miliardi 163,7 per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale*.

Le spese per *l'istruzione pubblica* riguardano, soprattutto: per miliardi 839,3 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 541,8 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 311,3 l'istruzione tecnica, per miliardi 35,6 quella artistica, per miliardi 141,2 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 274,1 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 40,3 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 69,8 l'assistenza scolastica, per miliardi 71,8 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,7 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 80 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 11 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 452,7 oneri per servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 31,1 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 125,8 la radiotelevisone e, per miliardi 6,8, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento di milioni 517.403,4 proposto per queste spese è da attribuire, tra l'altro, all'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato (+ milioni 175.170,4);

— decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza (+ milioni 20.600);

— decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, relativo alla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione (+ milioni 2.510);

— decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 576, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica (+ milioni 16.100).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il più volte citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970 (+ milioni 26.166,6), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 204.213,8, tra cui milioni 5.642,6 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio, milioni 50.562 in relazione alla situazione del personale in servizio nel settore dell'istruzione secondaria di primo grado, milioni 62.446,5 a quella del personale in servizio nei settori dell'istruzione elementare, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, universitaria e artistica, milioni 10.000 per l'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo ed insegnante della scuola materna, primaria, secondaria e

artistica; milioni 26.159 per l'assistenza scolastica e milioni 7.500 per contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari).

In aumento, infine, incidono, anche, il maggior contributo dello Stato alle spese per la istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province (+ milioni 10.000); le maggiori esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche, in relazione anche all'incidenza della legge 9 marzo 1971, n. 97, concernente autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quinquennio 1969-1972 (+ milioni 10.596,4), le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione, in relazione al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vanno commisurate le erogazioni in parola (+ milioni 20.275), nonché le previste maggiori esigenze per interessi e spese sul « Prestito per l'edilizia scolastica » (+ milioni 27.382,5).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare, una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 170,9 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto: i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 61,8), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 22,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 7) e per la riparazione e ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (miliardi 20,2).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1972 per milioni 510.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1971 questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 20.213,6, di cui milioni 10.000 per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291, recante provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia e milioni 5.000 per premi da attribuire alle cartelle fondiarie ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, recante provvidenze per il credito edilizio.

In aumento operano, inoltre, le maggiori autorizzazioni nette proposte, rispetto alla precedente gestione, con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1972 relativo all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 3.810, di cui milioni 510 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1972); nonché le maggiori occorrenze per interessi e spese sui mutui da contrarre dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, in applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 260 (+ milioni 1.047,9).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 2.055,6 riguardano:

— per miliardi 1.167,7 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 956,6 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 31,2 per l'orientamento e l'addestramento professionale, miliardi 1 per i cantieri scuola e miliardi 121,6 per interessi sui certificati di credito emessi e sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel campo sociale);

— per miliardi 229,7 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 55,6 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 34 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 32,9 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 24,3 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 32 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 9,7 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

— per miliardi 274,5 *l'igiene e la sanità* (di cui miliardi 53,4 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 64,5 per le malattie sociali e miliardi 96,8 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

— per miliardi 383,7 *i servizi della pensioni di guerra* (di cui miliardi 382 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

L'aumento netto di milioni 14.819,5 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è dovuto:

— ai minori interventi netti nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (— milioni 66.089,7), essenzialmente determinati dal minore importo (— milioni 86.142) del contributo straordinario al fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. autorizzato, per l'anno 1972, dall'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, tenuto anche conto dell'effettivo disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data. Delle altre variazioni riguardanti il settore in questione, sono da citare quelle relative agli interessi sui mutui contratti e da contrarre per il finanziamento di interventi nel campo sociale — ed in particolare quelli previsti dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, che proroga lo sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno — comportanti una maggiore spesa netta di milioni 9.794,7 ed al contributo al « fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'istituzione della gestione speciale riguardante l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, autorizzato dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 (+ milioni 1.150);

— alle maggiori spese nette per *l'assistenza e la beneficenza* (+ milioni 35.581,3), essenzialmente connesse con l'applicazione della richiamata legge 30 marzo 1971, n. 118,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

recante nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili, per la quota relativa al gruppo in esame (+ milioni 27.000), con il maggior contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 3.500) e con le proposte maggiori assegnazioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (+ milioni 2.000) e per concorso al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma nella spesa per degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1906 (+ milioni 5.100).

Tra le variazioni in diminuzione si citano, tra le altre, il minor rimborso all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e alle Casse mutue marittime Tirrena, Adriatica e Mediterranea per gli infortuni e le malattie delle rate di rendita pagate a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra (— milioni 3.000), nonché la cessazione della spesa di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1970, n. 309, relativa ai provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli (— milioni 1.500);

— ai maggiori interventi nel settore della *sanità pubblica* (+ milioni 33.019,1), dipendenti, tra l'altro, dall'incidenza della più volte ricordata legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha disposto provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili (+ milioni 6.850) e dalla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, che ha migliorato le prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (+ milioni 3.500; oltre a milioni 2.500 per contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi).

Tra gli aumenti si citano, inoltre, le proposte maggiori assegnazioni per la Croce rossa italiana, in relazione alle esigenze dei servizi espletati (+ milioni 3.916,3), per acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, connesso, soprattutto, con la campagna antinfluenzale (+ milioni 2.000), per contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali (+ milioni 2.000), nonché per l'impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per l'attuazione di piani di profilassi o di polizia veterinaria (+ milioni 3.200).

In aumento incidono, infine, le maggiori autorizzazioni proposte con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1972, relativamente alla costruzione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche (+ milioni 7.250, di cui milioni 6.000 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1972).

Cessa, per contro, l'efficacia della legge 19 maggio 1967, n. 378, relativa al rifornimento idrico delle isole minori (— milioni 1.000):

— alle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 12.308,8) dovute per milioni 12.000 ai maggiori assegni vitalizi ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti.

IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, ANAS, e Poste e telecomunicazioni) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 1.816,2 (contro miliardi 894,3 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1971) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 137,3 di cui miliardi 65,5 per opere stradali, miliardi 23 per opere marittime, miliardi 12

per l'attuazione, a cura dell'ANAS, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali e miliardi 23,3 per la costruzione di strade ferrate);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 45,8, di cui miliardi 10,4 per opere stradali, miliardi 2,8 per quelle marittime e miliardi 29,4 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — ANAS — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad enti e società per la costruzione di autostrade);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (miliardi 273,3, al netto della quota, pari a miliardi 38,9 stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle province, ai comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammmodernamento e la costruzione di strade e della spesa di miliardi 2 per la realizzazione ai termini del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, di un programma di opere stradali in Sicilia, comprendente la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 13);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le anticipazioni alle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato (miliardi 606,3) e delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 180,8) a copertura dei rispettivi previsti disavanzi di gestione;

— altre assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 284,9, di cui miliardi 62 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, miliardi 131,9 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda, miliardi 58,7 a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico e miliardi 31,5 per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 61);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 21,1);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 25,3 di cui miliardi 13,8 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 72,3);

— i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche (miliardi 24,6).

Il complessivo incremento netto di milioni 921.975,3 risultante per questo settore è da attribuire, per milioni 787.137,7, alle richiamate anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei relativi disavanzi di gestione. Il restante aumento di milioni 134.837,6 è determinato, fra l'altro, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti:

— legge 9 aprile 1971, n. 167, recante modifiche e integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade e la viabilità comunale e provinciale (+ milioni 25.000);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, che ha disposto ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, per la quota relativa alle spese di che trattasi (+ milioni 1.500);

— legge 27 maggio 1971, n. 396, di autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145 (+ milioni 3.000);

— legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane (+ milioni 1.500);

— legge 25 febbraio 1971, n. 111, relativa alla costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile (+ milioni 6.632,5, di cui milioni 632,5 per oneri di carattere generale);

— legge 30 maggio 1970, n. 379, che integra e modifica la legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (+ milioni 1.000);

— decreto-legge 5 giugno 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativamente agli ulteriori limiti di impegno in aggiunta a quelli previsti dal primo comma della richiamata legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni (+ milioni 2.500).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro:

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) determinato in base al disposto di cui all'art. 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 e dalla legge 9 aprile 1971, n. 167 (+ milioni 38.568,6);

— dalle maggiori somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 (+ milioni 17.399,3), per contributi alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda (+ milioni 14.286,4), a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (+ milioni 14.712,8) e per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento (+ milioni 8.182,8);

— dalle maggiori sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna (+ milioni 4.550) e maggiori occorrenze per sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto (+ milioni 1.000);

— dalle maggiori spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ milioni 2.040);

— dalle maggiori spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile (+ milioni 4.186).

In aumento operano, inoltre, le maggiori autorizzazioni proposte con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1972 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota interessante il gruppo di oneri in esame (+ milioni 2.775, di cui milioni 1.775 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1972 per l'esecuzione di opere stradali e marittime di interesse di enti locali e milioni 1.000 per recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati);

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, fra l'altro:

— l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 20 dicembre 1967, n. 1263, relativa alla costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (— milioni 11.800);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di lire 14 miliardi di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 612, per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— milioni 3.000);

— la cessazione della spesa di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 575, concernente la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (— milioni 1.500);

— la cessazione della spesa di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade (— milioni 4.000);

— la cessazione della spesa di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, relativa al completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo (— milioni 2.000).

X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.182,2 (rispetto a miliardi 1.022,1 corrispondentemente previsti nel 1971) pari al 7,4 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 6 luglio 1964, n. 608, 26 giugno 1965, n. 717 — che ha prorogato fino al 31 dicembre 1980 gli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni — e 8 aprile 1969, n. 160 (miliardi 132,5);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 35) e per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della medesima Regione a prevalente economia pastorale, ai termini della legge 30 ottobre 1969, n. 811 (miliardi 8);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 87,8, di cui miliardi 8,9 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 34,3, di cui miliardi 6,3 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per miglioramenti fondiari (miliardi 89,2, di cui miliardi 43,2 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 30,6);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 28,7);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 57,7, di cui miliardi 5,9 da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per le spese generali di funzionamento;

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 60,5);

— il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (miliardi 4) e le partecipazioni all'aumento dei capitali dell'AMMI (miliardi 4,5) e della Banca nazionale del lavoro (miliardi 3);

— i contributi nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom) (miliardi 8,7);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15,2);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— le spese per i servizi del turismo (miliardi 21,3);
— lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 18,9);
— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 303; oltre a miliardi 41,6 per fondi occorrenti per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste da particolari disposizioni di legge).

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 160.082 (pari al 15,6 per cento), essenzialmente determinato dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica (+ milioni 102.132,5, di cui milioni 16.182,5 in dipendenza degli interessi dovuti per la contrazione di nuovi mutui previsti dal decreto-legge stesso);

— decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, che ha disposto provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la quota interessante il gruppo in esame (+ milioni 11.800, di cui milioni 3.300 per interessi sui mutui da contrarre per l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale);

— decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, recante interventi in favore dell'agricoltura (+ milioni 8.900, di cui milioni 4.400 per interessi sui mutui da contrarre per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910);

— legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale (+ milioni 35.000);

— decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (+ milioni 7.500);

— decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, riguardante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (+ milioni 4.500);

— decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, sugli interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, per la quota relativa al gruppo di spese in esame (+ milioni 2.550);

— legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria (+ milioni 1.000);

— legge 23 dicembre 1970, n. 1042, concernente ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (+ milioni 1.200).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— il restante maggior carico netto di interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi e da emettere per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ milioni 92.240,8, di cui milioni 10.500, in applicazione delle leggi 5 febbraio 1968, n. 113, e 19 novembre 1968, n. 1209, sullo aumento del fondo di dotazione dell'E.N.I.; milioni 11.682,8, ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, relativa all'aumento del fondo di dotazione dell'I.R.I.; milioni 9.644, ai termini della legge 8 aprile 1969, n. 160, concernente il finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno; milioni 17.000, ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.; milioni 15.448, ai termini del decreto-legge 5 luglio 1971,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 431, relativa allo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali; milioni 8.800, ai sensi della legge 1° giugno 1971, n. 291, sull'incentivazione dell'attività edilizia; milioni 9.400, ai termini della legge 22 marzo 1971, n. 184, che ha disposto interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali; milioni 2.370, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, che ha aumentato il fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'I.M.I.; milioni 2.200, ai termini della legge 29 dicembre 1969, n. 1072, sull'aumento del fondo di dotazione dell'E.F.I.M. Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera);

— la maggiore somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri stipulati ai termini dell'art. 27 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (+ milioni 2.000);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1972 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 5.190, di cui milioni 1.540 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1972);

— i maggiori contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie proposti con l'art. 113 della legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1972 (+ milioni 10.000);

— la maggiore somma da corrispondere all'UNIRE per abbuoni sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo alle corse di cavalli, in relazione al previsto gettito delle entrate (+ milioni 3.600);

— le maggiori spese per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari — C.E.R.N. — e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica — A.I.E.A. (+ milioni 3.230);

— le maggiori spese per la manutenzione delle opere di bonifica e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (+ milioni 4.000).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 6 marzo 1968, n. 192, relativa alla concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto a titolo di solidarietà nazionale (— milioni 90.000; per la proroga di detto contributo, nel fondo globale per il 1972 è considerato un accantonamento di milioni 100.000);

— leggi 29 luglio 1968, n. 858 e 5 febbraio 1970, n. 21, e decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968 (— milioni 15.030);

— legge 28 marzo 1968, n. 404, recante norme sull'elettrificazione delle zone rurali (— milioni 7.000);

— legge 30 gennaio 1968, n. 48, sull'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (— milioni 3.000);

— legge 21 aprile 1969, n. 167, concernente assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, (— milioni 5.000);

— legge 31 ottobre 1966, n. 947, legge 2 dicembre 1967, n. 1192, e decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, relativamente all'aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane con l'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate da appositi istituti ed aziende di credito (— milioni 6.800);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. (— milioni 25.000; in attuazione dell'art. 11 della legge medesima si è provveduto, per contro, ad integrare di milioni 5.300 lo stanziamento relativo alla somma da corrispondere all'Azienda di che trattasi per l'anno 1972 per le spese generali di funzionamento);

— leggi 6 marzo 1965, n. 257 e 17 febbraio 1968, n. 92, che hanno disposto, rispettivamente, la concessione di contributi all'Organizzazione europea per le ricerche spaziali — E.S.R.O. (— milioni 4.750) e all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali — E.L.D.O. (— milioni 2.196,4);

— legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (— milioni 1.250).

In senso riduttivo incidono anche, tra l'altro, la minore entità del contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (— milioni 4.869,2), nonché l'eliminazione dello stanziamento relativo alle sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola delle Comunità economiche europee, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, concernente attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, (— milioni 4.000).

XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE.

In questa sezione vengono considerati gli interventi dello Stato a sollievo della finanza delle regioni, delle province e dei comuni, sotto forma sia di devoluzione di quote di tributi erariali, sia di erogazioni connesse prevalentemente con la copertura dei disavanzi dei loro bilanci.

Le spese di che trattasi, ammontanti a complessivi miliardi 1.217,6, riguardano: per miliardi 410, interventi a favore delle Regioni a statuto speciale; per miliardi 20, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; per miliardi 16, regolazioni contabili di talune entrate attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281; per miliardi 10,5 spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici di dette regioni e per miliardi 761,1, interventi a favore delle province e dei comuni.

Relativamente alle regioni a statuto speciale è da porre in evidenza che, dell'indicato importo, miliardi 215 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 40 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda e miliardi 155 concernono il fondo per l'attuazione dello ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province di aliquote dell'imposta generale sull'entrata (miliardi 259,6);

— quelle a favore dei comuni del provento derivante dall'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione (miliardi 145) e della quota del 78 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 41,5);

— le devoluzioni a favore delle province dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 95) e dei due quinti delle tasse di circolazione (miliardi 110).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 64,5 destinato alla concessione a favore dei comuni e delle province dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, prorogata dalla legge 28 marzo 1968, n. 420, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970; la somma di miliardi 14 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 10 a favore del comune di Roma disposto dalle leggi 25 novembre 1964, n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

Queste spese presentano un aumento complessivo netto di milioni 140.365,6, connesso, oltre che con la prevista espansione dei cespiti di entrata cui la massima parte delle spese in parola vengono commisurate, con l'applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (+ milioni 20.000).

XII. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici; quelle per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 2.700,4 previsto per questo gruppo per il 1972 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 337,4), riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 166,6); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 65) e gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 93);

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 17,3) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, escluse quelle per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5,6) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 568,2), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 395,4 di cui miliardi 240 per rimborso IGE sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 90), le somme da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 14,4) e gli interessi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (miliardi 12,8);

— i *fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 1.771,9 concernenti: per miliardi 98 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste; per miliardi 4,8 il fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo; per miliardi 70 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 sulla base della variazione registrata dallo indice del costo della vita; per miliardi 56,2 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario; per miliardi 21,4 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 10 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie; per miliardi 3 un fondo pure da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica; miliardi 4,2 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, concernente provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica; miliardi 0,5 un fondo da ripartire per la corresponsione al personale dei compensi previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, ai fini dell'acceleramento della riliquidazione e del pagamento delle pensioni e, per miliardi 1.496,8, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce fra le diverse Amministrazioni come segue:

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------|
| Tesoro | miliardi | 567,5 |
| Finanze | » | 2,8 |
| Bilancio | » | 2,3 |
| Giustizia | » | 6,3 |
| Esteri | » | 22,1 |
| Istruzione | » | 134 - |
| Interno | » | 4,7 |
| Lavori pubblici | » | 71,8 |
| Trasporti | » | 26,5 |
| Difesa | » | 3,4 |
| Agricoltura | » | 125,7 |
| Industria | » | 50,3 |
| Lavoro | » | 24,1 |
| Marina mercantile | » | 2,7 |
| Sanità | » | 321,1 |
| Amministrazioni diverse | » | 131,5 |
| | | <hr/> |
| | miliardi | 1.496,8 |
| | | <hr/> |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La contrazione netta complessiva di milioni 255.006 risultante per il gruppo di oneri di che trattasi è essenzialmente determinata, oltre che dall'avvenuta attribuzione, ai pertinenti stati di previsione dei vari Ministeri, dei fondi di miliardi 270,5 in relazione alla spesa stabilita dall'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali e di miliardi 9 per l'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

— dalle minori occorrenze nette per restituzioni e rimborsi di tributi (— milioni 95.760) essenzialmente in relazione al citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, di adozione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola comune;

— dalla diminuita consistenza del fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste in applicazione dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riguardante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (— milioni 4.850);

— dalla minore annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1042 (— milioni 12.650).

Tra le variazioni in aumento, oltre all'accresciuta entità del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (+ milioni 40.000), del fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972 (+ milioni 10.000), nonché alla considerazione di altri fondi pure da ripartire per l'attuazione della richiamata legge 9 marzo 1971, n. 98 (+ milioni 4.200) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081 (milioni 500), sono da ricordare:

— i maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso (+ milioni 71.934,6);

— le maggiori spese nette per interessi di debiti pubblici (+ milioni 7.434,1), in relazione, essenzialmente, al previsto maggior carico di interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (+ milioni 5.000) e sui buoni del tesoro poliennali (+ milioni 3.100,8);

— la concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia, ai termini della legge 25 marzo 1971, n. 212 (+ milioni 2.000);

— le previste maggiori somme da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali (+ milioni 2.244,6).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

| | Previsioni anno 1971 | | Previsioni anno 1972 | | Differenze | |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Importi in milioni di lire | Proporzioni percentuali | Importi in milioni di lire | Proporzioni percentuali | fra gli importi in milioni di lire | fra le proporzioni percentuali |
| <i>Spese correnti</i> | | | | | | |
| Servizi degli Organi costituzionali dello Stato | 44.120 - | 0,3 | 52.910 - | 0,3 | + 8.790 - | » |
| Personale in attività di servizio | 3.196.306,4 | 23,4 | 3.876.952,6 | 24,2 | + 680.646,2 | + 0,8 |
| Personale in quiescenza | 630.698,6 | 4,6 | 761.418,5 | 4,7 | + 130.719,9 | + 0,1 |
| Acquisto di beni e servizi | 1.289.329,4 | 9,4 | 1.441.098,4 | 9 - | + 151.769 - | - 0,4 |
| Trasferimenti | 3.865.779,4 | 28,2 | 4.426.714,7 | 27,6 | + 560.935,3 | - 0,6 |
| Interessi | 746.941,6 | 5,5 | 908.043,1 | 5,7 | + 161.101,5 | + 0,2 |
| Poste correttive e compensative delle entrate | 607.449,2 | 4,4 | 513.190,2 | 3,2 | - 94.259 - | - 1,2 |
| Ammortamenti | 19.162,2 | 0,1 | 21.406,8 | 0,1 | + 2.244,6 | » |
| Somme non attribuibili | 1.212.534,1 | 8,9 | 984.505,8 | 6,1 | - 228.028,3 | - 2,8 |
| | 11.612.320,9 | 84,8 | 12.986.240,1 | 80,9 | + 1.373.919,2 | - 3,9 |
| <i>Spese in conto capitale</i> | | | | | | |
| Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato | 145.727,6 | 1,1 | 156.771,7 | 1 - | + 11.044,1 | - 0,1 |
| Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato | 13.384 - | 0,1 | 17.070 - | 0,1 | + 3.686 - | » |
| Trasferimenti | 1.198.750,5 | 8,8 | 1.300.542,6 | 8,1 | + 101.792,1 | - 0,7 |
| Partecipazioni azionarie e conferimenti | 17.537,1 | 0,1 | 27.746,7 | 0,2 | + 10.209,6 | + 0,1 |
| Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive | 17.040 - | 0,1 | 7.340 - | » | - 9.700 - | - 0,1 |
| Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive | 43.500 - | 0,3 | 843.607,7 | 5,2 | + 800.107,7 | + 4,9 |
| Somme non attribuibili | 646.837 - | 4,7 | 717.297 - | 4,5 | + 70.460 - | - 0,2 |
| | 2.082.776,2 | 15,2 | 3.070.375,7 | 19,1 | + 987.599,5 | + 3,9 |
| | 13.695.097,1 | 100 - | 16.056.615,8 | 100 - | + 2.361.518,7 | » |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini del raffronto con i dati del 1971, occorre tener presente che le previsioni per il 1972 considerano, come si è più volte ricordato, nella voce « concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive » l'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed a quella delle Poste e delle telecomunicazioni a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione. Rendendo omogenei i dati dei due esercizi attraverso l'eliminazione delle cennate anticipazioni da quelli del 1972, l'incidenza percentuale delle singole voci viene a risultare come dalla tabella che segue:

| | Anno 1971 Proporzioni percentuali | Anno 1972 Proporzioni percentuali | Differenze |
|---|---|---|--------------|
| <i>Spese correnti</i> | | | |
| Servizi degli Organi costituzionali dello Stato | 0,3 | 0,3 | — |
| Personale in attività di servizio | 23,4 | 25,4 | + 2 - |
| Personale in quiescenza | 4,6 | 5 - | + 0,4 |
| Acquisto di beni e servizi | 9,4 | 9,4 | — |
| Trasferimenti | 28,2 | 29 - | + 0,8 |
| Interessi | 5,5 | 5,9 | + 0,4 |
| Poste correttive e compensative delle entrate | 4,4 | 3,4 | — 1 - |
| Ammortamenti | 0,1 | 0,1 | — |
| Somme non attribuibili | 8,9 | 6,5 | — 2,4 |
| | <u>84,8</u> | <u>85 -</u> | <u>+ 0,2</u> |
| <i>Spese in conto capitale</i> | | | |
| Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato | 1,1 | 1 - | — 0,1 |
| Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato | 0,1 | 0,1 | — |
| Trasferimenti | 8,8 | 8,5 | — 0,3 |
| Partecipazioni azionarie e conferimenti | 0,1 | 0,2 | + 0,1 |
| Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive | 0,1 | 0,1 | — |
| Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive | 0,3 | 0,4 | + 0,1 |
| Somme non attribuibili | 4,7 | 4,7 | — |
| | <u>15,2</u> | <u>15 -</u> | <u>— 0,2</u> |
| | <u>100 -</u> | <u>100 -</u> | <u>—</u> |

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1972 sono previste in miliardi 52,9 con un aumento di miliardi 8,8 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1972 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 3.876.952,6 così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

| | Assegni fissi | Competenze accessorie | Oneri pre- videnziali | Totale |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | (milioni di lire) | | | |
| Personale civile | 751.996,8 | 160.798,6 | 38.856,3 | 951.651,7 |
| Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati) | 889.675,6 | 75.953,2 | 30.158,7 | 995.787,5 |
| Personale insegnante | 1.662.492,1 | 25.224,8 | 103.908,7 | 1.791.625,6 |
| Personale operaio | 124.234,3 | 6.576 - | 7.077,5 | 137.887,8 |
| | <u>3.428.398,8</u> | <u>268.552,6</u> | <u>180.001,2</u> | <u>3.876.952,6</u> |

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1971 si ha un maggiore onere complessivo netto di miliardi 680,6, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato e nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo (+ miliardi 334,5); 28 dicembre 1970, n. 1080, recante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale della Magistratura (+ miliardi 27,7); della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, sul riordinamento dell'indennità mensile per i servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria (+ miliardi 39,9); della legge 28 ottobre 1970, n. 777, che autorizza prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (+ miliardi 15,7); del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 576, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica (+ miliardi 16,1); dei decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, nn. 274, 275

e 283, relativi, rispettivamente, alla revisione dei ruoli organici del personale di dattilografia (+ miliardi 1,8) e degli istituti di prevenzione e di pena (+ miliardi 2) del Ministero di grazia e giustizia e del personale del Ministero della pubblica istruzione (+ miliardi 2,5) e dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1971, con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970 (+ miliardi 42,8; in relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1972, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza — stabilito con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959 —, nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 70 da ripartire tra i diversi Ministeri).

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1972 in milioni 761.418,5.

Rispetto, ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1971, si ha una maggiore spesa di miliardi 130,7, dovuta, oltre che all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1971 (+ miliardi 12,3), nonché all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, relativo alle norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari (+ miliardi 83,9).

ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dalla Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 1.441,1 (rispetto a miliardi 1.289,3 del 1971), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 754,5) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 156,4), dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 138,2) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 90,3).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento di miliardi 151,8 essenzialmente determinato dalle maggiori occorrenze per la *difesa nazionale* (+ miliardi 56,9), per *l'istruzione e la cultura* (+ miliardi 32,4), per *l'amministrazione generale* (+ miliardi 30), per la *sicurezza pubblica* (+ miliardi 8,5) e per *azione ed interventi nel campo sociale* (+ miliardi 10,8).

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il bilancio per il 1972 reca a tale titolo spese per miliardi 4.426,7. Esse riguardano, soprattutto, *azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 1.706,2), *interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 1.683,6), il settore *trasporti e comunicazioni* (miliardi 477,1), e quello della *istruzione e cultura* (miliardi 479,2).

L'incremento netto di miliardi 560,9 riguarda, soprattutto, i settori relativi alle *relazioni internazionali* (+ miliardi 332,2, essenzialmente in dipendenza della corresponsione alle Comunità europee delle somme dovute in relazione al regime delle « risorse proprie » istituito con decisione del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 21 aprile 1970) e agli *interventi a favore della finanza regionale e locale* (+ miliardi 120,4, concernenti devoluzioni di cespiti erariali a favore di regioni, province e comuni), nonché *l'istruzione e la cultura* (+ miliardi 69,9) ed i *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 68,4). Il settore relativo all'*azione ed interventi nel campo sociale* registra, per contro, una flessione netta di miliardi 22,5, essenzialmente determinata dal minore importo, cui si è già fatto cenno, del contributo straordinario al fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. autorizzato, per l'anno 1972, dall'art. 6 della richiamata legge n. 903 del 1965, ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con enti ed istituti.

La spesa di miliardi 908 prevista per il 1972 (5,7 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici e di mutui contratti per il finanziamento di spese particolari.

L'aumento netto di miliardi 161,1 è, per la massima parte, connesso con le maggiori spese per interessi sui mutui contratti, sui prestiti e sui certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi nel *campo economico* (+ miliardi 116), per *l'istruzione e la cultura* (+ miliardi 27,4) e nel *campo sociale* (+ miliardi 9,8), nonché negli interessi di debiti pubblici (+ miliardi 7,4).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo, il bilancio per il 1972 include spese per miliardi 513,2, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

La contrazione netta di miliardi 94,3 è essenzialmente in relazione al ricordato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, di adozione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola comune.

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 21.406,8.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *alienazione ed ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 21.406,8.

L'aumento di miliardi 2,2 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 984,5 riguarda precipuamente per miliardi 779,5 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 98 i fondi di riserva e per miliardi 70, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1972.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 3.070.375,7 considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1972 in milioni 843.607,7, concernono, soprattutto, le anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (miliardi 606,3) ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 180,8) a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione; la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo (miliardi 25); l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 14,4) e le somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura di disavanzi economici e dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 (miliardi 14).

Il restante importo di milioni 2.226.768, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| — beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato | per milioni | 156.771,7 |
| — beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato | » » | 17.070 - |
| — trasferimenti in conto capitale | » » | 1.300.542,6 |
| — partecipazioni azionarie e conferimenti | » » | 27.746,7 |
| — concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive | » » | 7.340 - |
| — somme non attribuibili | » » | 717.297 - |
| | | miliardi 2.226.768 - |
| | | miliardi 2.226.768 - |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come dal prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|---|---|---|-------------|
| | (milioni di lire) | | |
| — Amministrazione generale | 13.160 - | 12.890 - | — 270 - |
| — Difesa nazionale | 1.231 - | 1.231 - | — |
| — Giustizia | 5.500 - | 6.000 - | + 500 - |
| — Sicurezza pubblica | 1.000 - | — | — 1.000 - |
| — Relazioni internazionali | 500 - | 500 - | — |
| — Istruzione e cultura | 113.102,5 | 121.986,8 | + 8.884,3 |
| — Azione ed interventi nel campo delle abita- zioni | 127.264,7 | 141.470 - | + 14.205,3 |
| — Azione ed interventi nel campo sociale | 122.142,1 | 129.248,7 | + 7.106,6 |
| — Trasporti e comunicazioni | 433.259,8 | 492.829,5 | + 59.569,7 |
| — Azione ed interventi nel campo economico | 572.279,1 | 580.315 - | + 8.035,9 |
| — Interventi a favore della finanza regionale e locale | — | 20.000 - | + 20.000 - |
| — Oneri non ripartibili | 649.837 - | 720.297 - | + 70.460 - |
| | 2.039.276,2 | 2.226.768 - | + 187.491,8 |

Per quanto concerne, in particolare, il settore dell'*istruzione e cultura*, va precisato che l'importo di miliardi 122 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Relativamente agli *interventi nel campo delle abitazioni*, la spesa di miliardi 141,5 riguarda, essenzialmente, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 61,8); l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22), i contributi a favore di istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 22,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 7).

Circa l'importo di miliardi 129,2, riguardante gli *interventi nel campo sociale*, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (miliardi 96,8) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 31,2).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni*, la spesa di miliardi 492,8 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 309,5, di cui miliardi 233,6 da corrispondere all'ANAS), il settore delle ferrovie (miliardi 90,7, di cui miliardi 62 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge) e quello dei trasporti marittimi (miliardi 63,5, di cui miliardi 25,8 per opere marittime).

Per quanto riguarda gli *interventi nel campo economico*, la previsione di miliardi 580,3 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 132,5); l'attua-

zione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 35); l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della Sardegna a prevalente economia pastorale (miliardi 8); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 87,8 di cui miliardi 8,9 per la riparazione di danni bellici); le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 34,3, di cui miliardi 6,3 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 103,9 di cui miliardi 78,6 per opere di bonifica e miglioramento fondiario e miliardi 13,8 per la zootecnia, la caccia e la pesca); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15,2); quelli a favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (miliardi 130,9, di cui: miliardi 57,2 per contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie; miliardi 4,5 per la partecipazione all'aumento del capitale dell'AMMI Società per azioni e miliardi 4 per il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM).

Relativamente agli *interventi a favore della finanza regionale e locale*, l'importo di miliardi 20 riguarda il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Infine relativamente agli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 720,3 concerne, per miliardi 3 il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli Istituti Archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica e, per miliardi 717,3, i già accennati accantonamenti in relazione a provvedimenti in corso, tra cui si ricordano quelli riguardanti: il piano di finanziamento della Cassa del Mezzogiorno (miliardi 322); il contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (miliardi 100); gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (miliardi 34); il piano per l'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (miliardi 15); la concessione di contributi per l'esecuzione di opere ospedaliere (miliardi 8); il completamento e l'ampliamento dell'aeroporto di Roma-Fiumicino (miliardi 5,5); i provvedimenti per la valorizzazione della montagna (miliardi 35,1); le provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 39,5); il finanziamento degli Enti di sviluppo (miliardi 45); l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (miliardi 26); il contributo al C.N.E.N. (miliardi 45); le provvidenze creditizie in favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (miliardi 5); i contributi per spese di investimento alle aziende municipalizzate di trasporti (miliardi 4); l'aggiornamento della legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (miliardi 2); l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (miliardi 8,7); il finanziamento per l'acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari (miliardi 2).

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1971 quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento netto di miliardi 187,5 dovuto a variazioni operanti in senso opposto. Quelle in aumento riguardano, soprattutto: le somme da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per provvedere all'esecuzione urgente di opere di irrigazione, autorizzate dal decreto-legge n. 745 del 1970 (+ miliardi 50); gli altri provvedimenti straordinari per la ripresa economica autorizzati dal predetto decreto-legge n. 745 del 1970 (+ miliardi 36); i contributi da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade « ANAS » (+ miliardi 27,6) ed alle Amministrazioni provinciali per la sistemazione di strade (+ miliardi 25); il fondo di solidarietà nazionale (+ miliardi 10); il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (+ miliardi 20); i contributi di cui all'art. 8 della citata legge 1° giugno 1971, n. 291, sull'incentivazione dell'attività edilizia (+ miliardi 10); le provvidenze

creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ miliardi 11); gli interventi in favore dell'agricoltura (+ miliardi 4,5); le provvidenze in favore dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (+ miliardi 7,5), dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (+ miliardi 4,5) e di Pozzuoli danneggiato dal fenomeno di bradisismo (+ miliardi 3); le spese per la costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (+ miliardi 6), della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato (+ miliardi 3) e del nuovo palazzo di giustizia di Napoli (+ miliardi 2,5); le autorizzazioni di spesa relative al settore dei lavori pubblici considerate nel disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1972 (+ miliardi 19,1); le spese per la ricerca scientifica (+ miliardi 10,6); il rimborso all'Amministrazione ferroviaria delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ miliardi 8,2); i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile (+ miliardi 4,2) e la partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (+ miliardi 3,2).

In aumento operano anche, tra l'altro, i nuovi o maggiori accantonamenti considerati nell'apposito fondo speciale per l'anno 1972 per provvedimenti legislativi in corso, tra i quali si ricordano quelli già citati, riguardanti: il contributo di solidarietà alla Regione siciliana (+ miliardi 100; cessa, per contro, l'analogo stanziamento di miliardi 90 considerato nel bilancio per il 1971); gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (+ miliardi 34); il piano per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (+ miliardi 10); il piano di finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (+ miliardi 7); la concessione di contributi per l'esecuzione di opere ospedaliere (+ miliardi 5); i provvedimenti per la valorizzazione della montagna (+ miliardi 5,6); le provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (+ miliardi 14,5); il finanziamento degli enti di sviluppo (+ miliardi 3); l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (+ miliardi 26); il contributo al C.N.E.N. (+ miliardi 5); le provvidenze creditizie in favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ miliardi 5); i contributi per spese di investimento alle aziende municipalizzate di trasporti (+ miliardi 4) e l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (+ miliardi 7,4).

Tra le variazioni in diminuzione vanno ricordate quelle nette relative alle provvidenze a favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968 (— miliardi 13,5); alla costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (— miliardi 11,8); al finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382 (— miliardi 4); all'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— miliardi 3); al completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo (— miliardi 2); all'elettrificazione delle zone rurali (— miliardi 7); all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (— miliardi 3); all'assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni (— miliardi 5) e alla concessione di contributi alle Organizzazioni europee per le ricerche spaziali — E.S.R.O. (— miliardi 4,8) e per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali — E.L.D.O. (— miliardi 2,2).

Va, infine, tenuto presente che le spese medesime potranno incrementarsi, nel corso dello esercizio, in corrispondenza dell'acquisizione in entrata del provento delle operazioni di mutuo che sarà possibile concretare, in relazione a quanto previsto dalle relative norme, già citate nelle « premesse » della presente nota preliminare, per il finanziamento del piano per la costruzione di case per i lavoratori agricoli, per gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, per l'aumento dei fondi di dotazione dell'ENI, dell'IRI, dell'EFIM e del Mediocredito centrale e per l'aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'IMI.

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1972 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 426.248,4. Essi riguardano, soprattutto:

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 20,8, di cui: miliardi 11 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 4 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 3 per il debito redimibile 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

— gli ammortamenti del « Prestito per l'edilizia scolastica », ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 (miliardi 61);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (miliardi 46,3);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 35,2);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 147,1, relativi, in massima parte, ai mutui contratti per la attuazione del primo e del secondo piano verde e per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 8);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676, e 12 marzo 1968, n. 260, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 8,1);

— le annualità di ammortamento dei certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca medesima, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 324 (miliardi 24);

— il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (miliardi 29,5).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, queste spese presentano un incremento netto di miliardi 107,8, essenzialmente dovuto alle maggiori quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ miliardi 34,3), per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica (+ miliardi 29), nonché ai maggiori rimborsi dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (+ miliardi 20) ed in quello economico (+ miliardi 3,5).

In aumento incidono anche, tra l'altro, i maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso (+ miliardi 10), nonché le quote di capitale connesse alle operazioni finanziarie previste dall'art. 7 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sull'incentivazione dell'attività edilizia (+ miliardi 3,3), dagli articoli 37 e 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1970, n. 1034, relativo ai provvedimenti straordinari per la ripresa economica (+ miliardi 2,4) e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, sullo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (+ miliardi 3,7).

ALLEGATI

ALLEGATO A

**SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1972
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1971**

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|---|--|--|-----------------|
| | <i>(milioni di lire)</i> | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | | | |
| <i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i> | | | |
| Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . | 1.750.000 — | 1.890.000 — | + 140.000 — |
| Imposta sul reddito dominicale dei terreni . | 3.500 — | 3.500 — | — |
| Imposta sui fabbricati | 28.000 — | 30.000 — | + 2.000 — |
| Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso | 1.500 — | 1.500 — | — |
| Imposte sulle società e sulle obbligazioni . | 280.000 — | 280.000 — | — |
| Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società | 40.000 — | 40.500 — | + 500 — |
| Imposta complementare progressiva | 405.000 — | 424.000 — | + 19.000 — |
| Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 per cento . . | 7.700 — | 7.700 — | — |
| Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici | 1.400 — | 1.400 — | — |
| Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale | 135.200 — | 140.000 — | + 4.800 — |
| Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio | 1.500 — | 1.500 — | — |
| Addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali | 138.500 — | 153.500 — | + 15.000 — |
| Aumento riservato all'erario, dell'addizionale ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali e sua estensione alla imposta sulle società | 145.500 — | 157.500 — | + 12.000 — |
| Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, numero 1177, prorogato dalla legge 19 maggio 1967, n. 356 | 132.000 — | 140.000 — | + 8.000 — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|---|---|---|-------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Addizionale di cui all'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 | 193.000 - | 270.000 - | + 77.000 - |
| Entrate eventuali e diverse | 1.400 - | 900 - | - 500 - |
| | <u>3.264.200 -</u> | <u>3.542.000 -</u> | + 277.800 - |

Tasse ed imposte sugli affari:

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Imposta generale sull'entrata | 2.290.000 - | 2.540.000 - | + 250.000 - |
| Imposta di registro | 417.000 - | 490.000 - | + 73.000 - |
| Imposta ipotecaria | 78.500 - | 88.000 - | + 9.500 - |
| Addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria | 17.000 - | 19.000 - | + 2.000 - |
| Aumento dell'addizionale alle imposte di registro e ipotecaria riservato all'Erario . . | 15.000 - | 15.500 - | + 500 - |
| Imposta di bollo | 310.000 - | 370.000 - | + 60.000 - |
| Imposte in surrogazione del registro e del bollo | 95.000 - | 105.000 - | + 10.000 - |
| Imposta sulla pubblicità | 20.000 - | 20.000 - | — |
| Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati | 315.000 - | 330.000 - | + 15.000 - |
| Tasse sulle concessioni governative | 130.000 - | 187.000 - | + 57.000 - |
| Tasse automobilistiche | 235.000 - | 275.000 - | + 40.000 - |
| Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli | 12.000 - | 13.500 - | + 1.500 - |
| Diritto speciale sui pedaggi autostradali . . | — | 10.000 - | + 10.000 - |
| Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione | 115.000 - | 136.500 - | + 21.500 - |
| Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono | 1.800 - | 1.800 - | — |
| Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse | 55.250 - | 60.450 - | + 5.200 - |
| Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento | 5.500 - | 5.500 - | — |
| Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore | 9.000 - | 10.000 - | + 1.000 - |
| Tasse di bollo sui documenti di trasporto . . | 15.000 - | 16.000 - | + 1.000 - |
| Imposta di bollo sulle carte da giuoco . . . | 1.800 - | 1.800 - | — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|--|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Entrate derivanti dall'addizionale e dal diritto addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67 | 6.000 - | 7.000 - | + 1.000 - |
| Entrate eventuali diverse | 260 - | 400 - | + 140 - |
| | 4.144.110 - | 4.702.450 - | + 558.340 - |

Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi terzi | 250.000 - | 250.000 - | — |
| Dazi C.E.C.A., altri diritti doganali e diritti marittimi | — | 24.000 - | + 24.000 - |
| Prelievi, importi addizionali ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi non membri nel quadro della politica agricola comune e prelievi agricoli applicabili all'importazione dagli Stati membri | 160.200 - | 160.050 - | — 150 - |
| Prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi non comunitari relativi ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1970 | — | 10.000 - | + 10.000 - |
| Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comunitaria | 500 - | 500 - | — |
| Imposizioni applicabili a talune merci provenienti da Stati membri della C.E.E. e da Paesi terzi non comunitari, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli | 1.000 - | — | — 1.000 - |
| Sovrimposte di confine | 48.000 - | 63.500 - | + 15.500 - |
| Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate | 28.000 - | — | — 28.000 - |
| Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivanti | 1.982.000 - | 2.160.000 - | + 178.000 - |
| Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili | 46.200 - | 85.000 - | + 38.800 - |
| Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche | 5.000 - | 4.500 - | — 500 - |
| Imposta di fabbricazione sulla margarina | 600 - | 700 - | + 100 - |
| Imposta di fabbricazione sugli olii di semi | 2.500 - | 4.000 - | + 1.500 - |
| Imposta di fabbricazione sugli olii di oliva | 6.000 - | 8.000 - | + 2.000 - |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|--|---|---|--------------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine | 50.800 - | 40.800 - | - 10.000 - |
| Imposta di fabbricazione sui filati | 8.500 - | 5.000 - | - 3.500 - |
| Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè | 750 - | 750 - | — |
| Imposta di fabbricazione sugli spiriti | 60.000 - | 90.000 - | + 30.000 - |
| Imposta di fabbricazione sulla birra | 34.000 - | 34.000 - | — |
| Imposta sul gas e sull'energia elettrica | 70.000 - | 70.000 - | — |
| Imposta sul gas metano | 8.500 - | 9.000 - | + 500 - |
| Imposta sul consumo del caffè | 86.000 - | 86.000 - | — |
| Imposta sul consumo del cacao | 7.000 - | 7.000 - | — |
| Imposta sul consumo delle banane | 28.000 - | 36.000 - | + 8.000 - |
| Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti commestibili salati importati direttamente da privati | 300 - | 400 - | + 100 - |
| Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati | 60 - | 82 - | + 22 - |
| Entrate riservate all'Erario derivanti dalla addizionale all'imposta erariale di con- sumo sulla energia elettrica | 9.926,8 | 8.500 - | - 1.426,8 |
| Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato | 21.000 - | 22.500 - | + 1.500 - |
| Entrate eventuali e diverse | 160 - | 650 - | + 490 - |
| | <u>2.914.996,8</u> | <u>3.180.932 -</u> | <u>+ 265.935,2</u> |
| <i>Monopoli:</i> | | | |
| Imposta sul consumo dei tabacchi | 860.300 - | 885.000 - | + 24.700 - |
| Imposta sul consumo dei sali | 22.260 - | 22.260 - | — |
| Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette | 1.810 - | 1.810 - | — |
| Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione | 26.000 - | 26.000 - | — |
| Entrate eventuali e diverse | — | 10 - | + 10 - |
| | <u>910.370 -</u> | <u>935.080 -</u> | <u>+ 24.710 -</u> |
| <i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i> | | | |
| Proventi del lotto | 220.000 - | 240.000 - | + 20.000 - |
| Tassa di lotteria | 2.200 - | 2.200 - | — |
| Proventi delle attività di giuoco | 1.500 - | 1.500 - | — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|--|--|--|----------------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento | 8.800 - | 8.800 - | — |
| Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67 | 1.000 - | 1.000 - | — |
| Entrate eventuali diverse | 16 - | 16 - | — |
| | <u>233.516 -</u> | <u>253.516 -</u> | <u>+ 20.000 -</u> |
| | <u>11.467.192,8</u> | <u>12.613.978 -</u> | <u>+ 1.146.785,2</u> |
| ENTRATE EXTRA-TRIButarIE | | | |
| Proventi speciali | 93.582,6 | 114.512,1 | + 20.929,5 |
| Proventi di servizi pubblici minori | 125.345,5 | 141.234,5 | + 15.889 - |
| Proventi di beni dello Stato | 24.291 - | 25.776 - | + 1.485 - |
| Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione | 170.381,4 | 154.989,5 | - 15.391,9 |
| Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro | 5.910,8 | 5.743,4 | - 167,4 |
| Ricuperi, rimborsi e contributi | 160.757,4 | 187.652 - | + 26.894,6 |
| Partite che si compensano nella spesa | 26.495,6 | 27.496,6 | + 1.001 - |
| | <u>606.764,3</u> | <u>657.404,1</u> | <u>+ 50.639,8</u> |
| Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie | <u>12.073.957,1</u> | <u>13.271.382,1</u> | <u>+ 1.197.425 -</u> |
| ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI | | | |
| Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni | 7.100 - | 4.010 - | - 3.090 - |
| Ammortamento di beni patrimoniali | 19.162,2 | 21.406,8 | + 2.244,6 |
| Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro | 36.237,7 | 17.059,8 | - 19.177,9 |
| | <u>62.499,9</u> | <u>42.476,6</u> | <u>- 20.023,3</u> |
| ACCENSIONE DI PRESTITI | 10.789,6 | 5.040 - | - 5.749,6 |
| | <u>12.147.246,6</u> | <u>13.318.898,7</u> | <u>+ 1.171.652,1</u> |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1972 POSTE A RAFFRONTO
CON QUELLE PER L'ANNO 1971

| MINISTERI | PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1972 | | | | | Previsioni per l'anno finanziario 1971 | Differenze |
|--|--|-------------------------|--|-------------------|---------------|--|---------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Totale delle spese correnti ed in conto capitale | Rimborso prestiti | In complesso | | |
| | (milioni di lire) | | | | | | |
| Tesoro (escluso il fondo globale) | 3.268.005,9 | 1.507.828,7 | 4.775.834,6 | 406.332,3 | 5.182.166,9 | 3.810.226,7 | + 1.371.940,2 |
| fondo globale | 779.471,3 | 717.297 - | 1.496.768,3 | 18.910 - | 1.515.678,3 | 1.433.698,7 | + 81.979,6 |
| | 4.047.477,2 | 2.225.125,7 | 6.272.602,9 | 425.242,3 | 6.697.845,2 | 5.243.925,4 | + 1.453.919,8 |
| Finanze | 1.744.237,3 | 4.622,1 | 1.748.859,4 | 5 - | 1.748.864,4 | 1.671.200,2 | + 77.664,2 |
| Bilancio | 3.863,2 | 20.000 - | 23.863,2 | » | 23.863,2 | 4.323,6 | + 19.539,6 |
| Giustizia | 238.350,3 | 3.500 - | 241.850,3 | » | 241.850,3 | 183.347 - | + 58.503,3 |
| Esteri | 101.025 - | 500 - | 101.525 - | » | 101.525 - | 100.301,2 | + 1.457,6 |
| Istruzione | 2.612.838,7 | 9.100 - | 2.621.938,7 | » | 2.621.938,7 | 2.178.260,6 | + 443.678,1 |
| Interno | 683.404,5 | 135 - | 683.539,5 | » | 684.269,1 | 554.129,7 | + 130.139,4 |
| Lavori pubblici | 90.298,1 | 493.258,4 | 583.556,5 | » | 583.556,5 | 554.607,8 | + 28.948,7 |
| Trasporti | 111.687,2 | 25.914 - | 137.601,2 | » | 137.601,2 | 115.772,7 | + 21.828,5 |
| Poste | 170,8 | » | 170,8 | » | 170,8 | 285 - | + 114,2 |
| Difesa | 1.872.599,1 | 15.907,4 | 1.888.506,5 | » | 1.888.506,5 | 1.656.776,1 | + 231.730,4 |
| Agricoltura | 102.299,8 | 103.898,1 | 206.197,9 | » | 206.247,9 | 186.435 - | + 19.812,9 |
| Industria | 11.508,7 | 65.763 - | 77.271,7 | » | 77.271,7 | 55.523,3 | + 21.748,4 |
| Lavoro | 998.446,7 | 31.150 - | 1.029.596,7 | » | 1.029.596,7 | 1.105.568,9 | - 75.972,2 |
| Commercio estero | 21.672,8 | 900 - | 22.572,8 | » | 22.572,8 | 20.812,6 | + 1.760,2 |
| Marina mercantile | 90.154,5 | 37.570 - | 127.724,5 | » | 127.724,5 | 121.456,9 | + 6.287,6 |
| Partecipazioni statali | 873,4 | 8.500 - | 9.373,4 | » | 9.373,4 | 13.745,5 | - 4.372,1 |
| Sanità | 209.558,2 | 300 - | 209.658,2 | » | 209.658,2 | 178.995,7 | + 30.662,5 |
| Turismo | 45.974,6 | 24.232 - | 70.206,6 | » | 70.206,6 | 68.110,4 | + 2.096,2 |
| | 12.986.240,1 | 3.070.375,7 | 16.056.615,8 | 426.248,4 | 16.482.864,2 | 14.013.557,6 | + 2.469.306,6 |
| Previsioni per l'anno finanziario 1971 | 11.612.320,9 | 2.082.776,2 | 13.695.097,1 | 318.460,5 | 14.013.557,6 | | |
| Differenze | + 1.373.919,2 | + 987.599,5 | + 2.361.518,7 | + 107.787,9 | + 2.469.306,6 | | |

ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1972 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI
POSTE A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1971

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | | Differenze |
|--|---|---|---|-----------------|
| | — | — | | — |
| | (milioni di lire) | | | |
| SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | |
| <i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i> | | | | |
| Presidenza della Repubblica | 4.110 - | 5.340 - | + | 1.230 - |
| Assemblee legislative | 38.000 - | 45.500 - | + | 7.500 - |
| Corte costituzionale | 1.050 - | 1.050 - | | — |
| Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro | 500 - | 500 - | | — |
| Consiglio superiore della Magistratura . . . | 460 - | 520 - | + | 60 - |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . | 16.730,9 | 17.770,5 | + | 1.039,6 |
| Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia am- ministrativa per la Regione siciliana . | 1.327,7 | 1.956,5 | + | 628,8 |
| Corte dei conti | 9.614,9 | 17.069,4 | + | 7.454,5 |
| Avvocatura dello Stato | 2.877,4 | 3.868,6 | + | 991,2 |
| Servizi dell'Amministrazione dell'interno . . | 43.806,1 | 53.977,1 | + | 10.171 - |
| Fondo da ripartire per le spese inerenti alla organizzazione e al funzionamento dei Commissari del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo | 1.200 - | 1.200 - | | — |
| Altri servizi e spese diverse | 2.512,5 | 1.420,1 | — | 1.092,4 |
| | <u>122.189,5</u> | <u>150.172,2</u> | + | <u>27.982,7</u> |

Servizi finanziari:

| | | | | |
|--|-----------|-----------|---|----------|
| Servizi generali | 82.066,1 | 99.237,3 | + | 17.171,2 |
| Guardia di finanza | 100.140,2 | 124.521,2 | + | 24.381 - |
| Catasto e servizi tecnici erariali | 37.679,8 | 45.758 - | + | 8.078,2 |
| Tasse ed imposte indirette sugli affari . . | 58.937,5 | 76.427,5 | + | 17.490 - |
| Imposte dirette | 39.349 - | 51.358 - | + | 12.009 - |
| Dogane ed imposte di fabbricazione | 21.014,9 | 25.194,9 | + | 4.180 - |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|--|---|---|--------------------|
| | — | — | — |
| | (milioni di lire) | | |
| Demanio | 14.897,2 | 14.948 - | + 50,8 |
| Entrate speciali | 14.989,8 | 15.566,8 | + 577 - |
| Altri | 4.608,2 | 6.276,1 | + 1.667,9 |
| | <u>373.682,7</u> | <u>459.287,8</u> | <u>+ 85.605,1</u> |
| <i>Servizi del Tesoro:</i> | | | |
| Servizi centrali del Tesoro | 117.127,4 | 122.269,5 | + 5.142,1 |
| Servizi del Provveditorato generale dello Stato | 31.790,8 | 38.887,3 | + 7.096,5 |
| Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro | 16.424,2 | 20.685,2 | + 4.261 - |
| Servizi della Zecca | 6.972,3 | 6.565,5 | - 406,8 |
| Ragioneria generale dello Stato | 19.812,4 | 27.911,8 | + 8.099,4 |
| Altri | 106,1 | 106,1 | — |
| | <u>192.233,2</u> | <u>216.425,4</u> | <u>+ 24.192,2</u> |
| <i>Servizi del Bilancio e della programmazione economica</i> | | | |
| | <u>4.323,6</u> | <u>3.863,2</u> | <u>- 460,4</u> |
| <i>Affari del culto:</i> | | | |
| Contributi e concorsi nelle spese della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma | 25.036,3 | 25.226,2 | + 189,9 |
| Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco | 7.675 - | 7.675 - | — |
| Altre spese | 333,2 | 342,2 | + 9 - |
| | <u>33.044,5</u> | <u>33.243,4</u> | <u>+ 198,9</u> |
| | <u>725.473,5</u> | <u>862.992 -</u> | <u>+ 137.518,5</u> |
| SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE | | | |
| Servizi generali | 187.537,6 | 222.825,3 | + 35.287,7 |
| Personale militare | 339.271,3 | 395.974,4 | + 56.703,1 |
| Personale civile | 150.595,4 | 179.753,6 | + 29.158,2 |
| Provvidenze per il personale | — (a) | 3.451,8 | + 3.451,8 |

(a) Queste spese nel bilancio 1971 erano considerate per milioni 120 nelle spese per i servizi generali, per milioni 1.979,1 in quelle relative al personale militare e per milioni 1.308,9 negli oneri per il personale civile.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|---|---|---|--------------------|
| | — | — | — |
| | (milioni di lire) | | |
| Costruzioni, armi ed armamenti | 267.999 - | 310.513,9 | + 42.514,9 |
| Assistenza al volo, difesa aerea e teleco- municazioni | 16.146,7 | 13.338 - | - 2.808,7 |
| Motorizzazione e combustibili | 71.320 - | 106.586,7 | + 35.266,7 |
| Commissariato | 147.629,9 | 156.833,2 | + 9.203,3 |
| Lavori, demanio e materiali del genio . . | 50.537,2 | 57.576 - | + 7.038,8 |
| Sanità | 6.202 - | 6.758,5 | + 556,5 |
| Servizi speciali | 67.658,1 | 73.112,7 | + 5.454,6 |
| Potenziamento della Difesa | 80.983,6 | 40.465,3 | - 40.518,3 |
| Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con con- tributi multinazionali | 16.600 - | 16.600 - | — |
| | <u>1.402.480,8</u> | <u>1.583.789,4</u> | <u>+ 181.308,6</u> |

SEZIONE III. — GIUSTIZIA

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Servizi generali | 31.080,9 | 42.089,3 | + 11.008,4 |
| Amministrazione giudiziaria | 82.087,6 | 115.450,5 | + 33.362,9 |
| Istituti di prevenzione e di pena | 66.112,5 | 80.044,5 | + 13.932 - |
| Costruzione e arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Napoli | — | 2.500 - | + 2.500 - |
| Costruzione della nuova sede degli uffici giu- diziari di Roma | 2.000 - | — | - 2.000 - |
| Contributi integrativi ai Comuni per costru- zioni, ricostruzioni, ampliamenti e re- stauri generali di edifici giudiziari . . | 3.500 - | 3.500 - | — |
| | <u>184.781 -</u> | <u>243.584,3</u> | <u>+ 58.803,3</u> |

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| Pubblica sicurezza | 298.493,8 | 364.287,5 | + 65.793,7 |
| Arma dei carabinieri | 259.404,9 | 306.640,7 | + 47.235,8 |
| Servizi antincendi | 36.872,4 | 52.282,8 | + 15.410,4 |
| Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di ser- vizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicu- rezza | 1.000 - | — | - 1.000 - |
| | <u>595.771,1</u> | <u>723.211 -</u> | <u>+ 127.439,9</u> |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|--|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | |
| Servizi generali | 17.830,9 | 19.863,1 | + 2.032,2 |
| Rappresentanze all'estero | 38.736,9 | 43.467,1 | + 4.730,2 |
| Relazioni culturali con l'estero | 4.340 — | 1.900 — | — 2.440 — |
| Organismi nazionali ed internazionali | 8.322,8 | 9.697,3 | + 1.374,5 |
| Partecipazione alle Comunità economiche eu- ropee | 25.670 — | 356.659,1 | + 330.989,1 |
| Altre spese diverse | 302,2 | 211,2 | — 91 — |
| | 95.202,8 | 431.797,8 | + 336.595— |

**SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E
CULTURA***Istruzione pubblica:*

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Provveditorati agli studi | 12.154 — | 15.113,7 | + 2.959,7 |
| Scuola materna | 27.824 — | 48.523,6 | + 20.699,6 |
| Istruzione elementare | 622.179 — | 775.963,4 | + 153.784,4 |
| Scuola popolare e scuole elementari per adulti | 13.688,1 | 14.832,4 | + 1.144,3 |
| Istruzione secondaria di 1° grado | 425.566 — | 541.820,5 | + 116.254,5 |
| Istruzione classica, scientifica e magistrale | 113.864 — | 141.200,8 | + 27.336,8 |
| Istruzione tecnica | 256.381,9 | 311.324,1 | + 54.942,2 |
| Istruzione artistica | 28.117 — | 35.566,8 | + 7.449,8 |
| Educazione fisica | 55.686 — | 62.123 — | + 6.437 — |
| Istituti di educazione | 4.965 — | 5.841 — | + 876 — |
| Istruzione universitaria | 247.426,1 | 274.063,6 | + 26.637,5 |
| Antichità e belle arti | 38.572 — | 40.341,5 | + 1.769,5 |
| Accademie, biblioteche e diffusione della cultura | 12.403,8 | 12.890,7 | + 486,9 |
| Istituti vari di educazione ed altre spese di- verse | 3.510,1 | 2.720,9 | — 789,2 |
| Fondo da ripartire per l'attuazione del decreto- legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del perso- nale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica | 43.500 — | — | — 43.500 — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|--|---|---|--------------------|
| | — | — | — |
| | (milioni di lire) | | |
| Fondo da ripartire per l'attuazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica | 4.000 - | — | 4.000 - |
| Assistenza scolastica | 43.582 - | 69.741 - | + 26.159 - |
| Contributi per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province | 70.000 - | 80.000 - | + 10.000 - |
| Spese per la ricerca scientifica | 61.200 - | 71.796,4 | + 10.596,4 |
| Edilizia scolastica | 46.749,5 | 46.697,4 | - 52,1 |
| Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » | 39.160 - | 66.542,5 | + 27.382,5 |
| Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte | 1.143 - | 993 - | - 150 - |
| Relazioni culturali con l'estero | 14.677,1 | 17.633 - | + 2.955,9 |
| Archivi di Stato | 4.097,8 | 4.835 - | + 737,2 |
| Spese generali e diverse | 218.696,6 | 264.037,1 | + 45.340,5 |
| | <u>2.409.143 -</u> | <u>2.904.601,4</u> | <u>+ 495.458,4</u> |

Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Servizi generali | 6.040,6 | 6.866,4 | + 825,8 |
| Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali | 30.232,1 | 31.076,3 | + 844,2 |
| Radiotelediffusione | 105.500 - | 125.775 - | + 20.275 - |
| | <u>141.772,7</u> | <u>163.717,7</u> | <u>+ 21.945 -</u> |
| | <u>2.550.915,7</u> | <u>3.068.319,1</u> | <u>+ 517.403,4</u> |

SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

| | | | |
|--|----------|----------|--------|
| Edilizia economica e popolare | 61.822,6 | 61.785,9 | - 36,7 |
| Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori | 22.000 - | 22.000 - | — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|---|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza | 1.097,5 | 1.097,5 | — |
| Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 | 6.500 - | 7.000 - + | 500 - |
| Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di crediti su pegno, per la copertura della differenza tra lo effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari | 12.500 - | 22.500 - + | 10.000 - |
| Premio da attribuire alle cartelle fondiarie ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1970, n. 73 | 11.000 - | 16.000 - + | 5.000 - |
| Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra . . . | 19.759,6 | 20.205,4 + | 445,8 |
| Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra | 2.515 - | 2.511,2 — | 3,8 |
| Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti | 12.145,3 | 13.193,2 + | 1.047,9 |
| Contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont | — | 1.350 - + | 1.350 - |
| Costruzione in Abruzzo di case da destinare a famiglie alloggiate in baracche o in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie | 500 - | 500 - | — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze | |
|--|---|---|------------|-----------------|
| | — | — | — | |
| | (milioni di lire) | | | |
| Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di rac- colta | 284,5 | 244,9 | — | 39,6 |
| Altri interventi minori | 570 — | 2.520 — | + | 1.950 — |
| | <u>150.694,5</u> | <u>170.908,1</u> | + | <u>20.213,6</u> |

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTER-
VENTI NEL CAMPO SOCIALE*Lavoro e previdenza sociale:*

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| Servizi generali | 4.784,5 | 5.952 — | + | 1.167,5 |
| Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione | 28.771,6 | 36.277,9 | + | 7.506,3 |
| Previdenza ed assistenza | 1.043.328 — | 956.607 — | — | 86.721 — |
| Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni) | 10.990,3 | 11.188,2 | + | 197,9 |
| Orientamento ed addestramento professionale | 30.000 — | 31.150 — | + | 1.150 — |
| Cantieri scuola | 1.000 — | 1.000 — | | — |
| Interessi sui certificati di credito emessi per per il finanziamento di interventi nel campo sociale | 33.063,9 | 31.332,9 | — | 1.731 — |
| Interessi e altre spese connesse alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in ma- teria di sicurezza sociale | 78.743,7 | 90.269,4 | + | 11.525,7 |
| Altre spese diverse | 3.132,4 | 3.947,3 | + | 814,9 |
| | <u>1.233.814,4</u> | <u>1.167.724,7</u> | — | <u>66.089,7</u> |

Assistenza e beneficenza:

| | | | | |
|---|----------|----------|---|----------|
| Contributo all'Opera nazionale per la prote- zione e l'assistenza della maternità e del- l'infanzia | 28.500 — | 32.000 — | + | 3.500 — |
| Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani | 30.701 — | 55.570 — | + | 24.869 — |
| Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi | 34.775 — | 33.979 — | — | 796 — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze | |
|---|---|---|------------|-----------------|
| | — | — | — | |
| | (milioni di lire) | | | |
| Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza | 23.830 - | 24.250 - | + | 420 - |
| Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza | 30.900 - | 32.900 - | + | 2.000 - |
| Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali) . . | 9.131 - | 9.736 - | + | 605 - |
| Beneficenza romana | 31.092,5 | 36.192,5 | + | 5.100 - |
| Altri interventi diversi | 5.196,3 | 5.079,6 | - | 116,7 |
| | <u>194.125,8</u> | <u>229.707,1</u> | <u>+</u> | <u>35.581,3</u> |
| <i>Igiene e sanità:</i> | | | | |
| Servizi generali | 23.257,6 | 28.831,1 | + | 5.573,5 |
| Igiene pubblica e ospedali | 59.710 - | 53.410 - | - | 6.300 - |
| Malattie sociali | 40.959 - | 64.489 - | + | 23.530 - |
| Servizi veterinari | 18.117 - | 21.487 - | + | 3.370 - |
| Istituto superiore di sanità | 5.048,1 | 5.882,1 | + | 834 - |
| Acquedotti ed opere ospedaliere igieniche e sanitarie | 89.917,1 | 96.773,7 | + | 6.856,6 |
| Acquisto e costruzione di navi-cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori . . | 1.000 - | — | - | 1.000 - |
| Altri servizi | 3.404 - | 3.559 - | + | 155 - |
| | <u>241.412,8</u> | <u>274.431,9</u> | <u>+</u> | <u>33.019,1</u> |
| <i>Servizi delle pensioni di guerra:</i> | | | | |
| Spese generali | 1.752,9 | 1.761,7 | + | 8,8 |
| Pensioni di guerra | 356.110 - | 356.110 - | - | — |
| Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti | 12.000 - | 24.000 - | + | 12.000 - |
| Altri assegni | 1.548,7 | 1.848,7 | + | 300 - |
| | <u>371.411,6</u> | <u>383.720,4</u> | <u>+</u> | <u>12.308,8</u> |
| | <u>2.040.764,6</u> | <u>2.055.584,1</u> | <u>+</u> | <u>14.819,5</u> |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | | Differenze — |
|--|--|--|---|-----------------|
| (milioni di lire) | | | | |
| SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI | | | | |
| Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali | 49.746,5 | 65.467,9 | + | 15.721,4 |
| Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali | 9.098,6 | 10.379,7 | + | 1.281,1 |
| Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade: | | | | |
| — ad integrazione del bilancio | 220.498,2 | 273.345,4 | + | 52.847,2 |
| — per l'esecuzione di opere stradali | 60.695,3 | 43.895,3 | — | 16.800 — |
| Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali | 13.000 — | 13.000 — | | — |
| Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali | 3.000 — | 3.000 — | | — |
| Somma da versare al Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale | 7.000 — | 3.000 — | — | 4.000 — |
| Costruzione di strade ferrate | 21.564 — | 23.297 — | + | 1.733 — |
| Anticipazioni a copertura del disavanzo di gestione: | | | | |
| — all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato | — | 606.320 — | + | 606.320 — |
| — all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni | — | 180.817,7 | + | 180.817,7 |
| Assegnazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: | | | | |
| — per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda | 117.580,1 | 131.866,5 | + | 14.286,4 |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|--|---|---|------------|
| | — | — | — |
| | (milioni di lire) | | |
| — per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge | 58.171,6 | 62.016,8 | + 3.845,2 |
| — a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico | 44.010 - | 58.722,8 | + 14.712,8 |
| — per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 | 9.745 - | 31.481,9 | + 21.736,9 |
| — per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per lo esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 | 764,3 | 806,3 | + 42 - |
| Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate) | 17.200,4 | 19.972,7 | + 2.772,3 |
| Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, auto-linee e servizi di navigazione interna . . | 46.750 - | 51.300 - | + 4.550 - |
| Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato | 19.060 - | 21.100 - | + 2.040 - |
| Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto . . | 8.700 - | 9.700 - | + 1.000 - |
| Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione) | 8.976,2 | 11.502,2 | + 2.526 - |
| Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti | 10.245,5 | 14.293,4 | + 4.047,9 |
| Spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile | 9.600 - | 13.786 - | + 4.186 - |
| Servizi generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile | 1.174,4 | 1.369,3 | + 194,9 |
| Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime | 21.556,6 | 23.006,6 | + 1.450 - |
| Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime | 2.353,4 | 2.826,8 | + 473,4 |
| Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi | 5.500 - | 5.500 - | — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|---|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Interessi e spese sui mutui contratti col Con- sorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escava- zione porti | 1.588,2 | 1.533,9 | — 54,3 |
| Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi | 72.046,7 | 72.300 | — + 253,3 |
| Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche | 23.950 — | 24.600 — | + 650 — |
| Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale | 8.300 — | 11.800 — | + 3.500 — |
| Interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale . . . | 2.480 — | 2.080 — | — 400 — |
| Spese per le capitanerie di porto | 3.746,9 | 4.413,3 | + 666,4 |
| Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi mi- nori | 9.028 — | 10.247,9 | + 1.219,9 |
| Spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato per forniture all'Ammini- strazione delle poste e delle telecomu- nicazioni | 6.512 — | 6.982 — | + 470 — |
| Altre spese varie | 621,1 | 506,9 | — 114,2 |
| | 894.263 — | 1.816.238,3 | + 921.975,3 |

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO ECONOMICO

| | | | |
|--|----------|-----------|------------|
| Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale . . . | 54.500 — | 106.500 — | + 52.000 — |
| Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale | 90.000 — | — | — 90.000 — |
| Esecuzione di opere straordinarie in Calabria Piano straordinario per favorire al rinascita economica e sociale della Sardegna . . | 25.000 — | 26.000 — | + 1.000 — |
| Contributo straordinario alla Regione sarda per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne a prevalente economia pastorale | 35.000 — | 35.000 — | — |
| | 8.000 — | 8.000 — | — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze |
|---|---|---|----------------|
| | — | — | — |
| | (milioni di lire) | | |
| Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici | 79.510 - | 78.880 - | 630 - |
| Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici | 8.900 - | 8.900 - | — |
| Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici | 24.272,7 | 25.081 - | + 808,3 |
| Annualità e semestralità per opere in dipendenza di danni bellici | 5.991,9 | 6.281,1 | + 289,2 |
| Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità . . . | 3.854,8 | 2.954,8 | — 900 - |
| Manutenzione ordinaria di opere pubbliche . | 9.165 - | 8.915 - | — 250 - |
| Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici | 51.890,5 | 60.988,1 | + 9.097,6 |
| Bonifica | 9.998,7 | 24.093,7 | + 14.095 - |
| Miglioramenti fondiari | 62.126,7 | 65.071,4 | + 2.944,7 |
| Economia montana e forestale | 26.990,6 | 28.716,1 | + 1.725,5 |
| Zootecnia, caccia e pesca | 14.175 - | 18.350 - | + 4.175 - |
| Altri interventi nel settore dell'agricoltura . | 5.644,1 | 12.254,1 | + 6.610 - |
| Somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo | — | 25.000 - | + 25.000 - |
| Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico | 224.810,8 | (a) 302.962,5 | + 78.151,7 |
| Fondi occorrenti per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste: | | | |
| — dall'art. 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente istituzione del Fondo di solidarietà nazionale . | 3.800 - | — | (a) 3.800 - |
| — dalla legge 22 marzo 1971, n. 184, recante interventi per la ristrutturazione e riconversione di imprese industriali | — | 4.826,7 | + 4.826,7 |

(a) Considerati nel bilancio per il 1972 tra gli interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|--|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| — dagli articoli 37 e 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1970, n. 1034, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica | — | 8.176,9 | + 8.176,9 |
| — dall'art. 7 della legge 1° giugno 1971, n. 291, concernente provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia | — | 8.800 - | + 8.800 - |
| — dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali | — | 15.448 - | + 15.448 - |
| — dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura . . . | — | 4.400 - | + 4.400 - |
| Interessi sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi per la concessione, tramite l'IMI, di finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata | 1.190 - | 1.190 - | — |
| Somma da corrispondere all'UNIRE per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo alle corse dei cavalli | — | 3.600 - | + 3.600 - |
| Somma da versare a reintegro del fondo intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per gli oneri derivanti dalle campagne di mercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1967 e dalle operazioni di esportazione per la fornitura ai Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione italiana di grano tenero, in attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea | 27.500 - | — | — 27.500 - |
| Contributi a organizzazioni di produttori ortofrutticoli | 1.250 - | — | — 1.250 - |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | | Differenze — |
|--|---|---|---|-----------------|
| | (milioni di lire) | | | |
| Sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola delle Comunità economiche europee | 4.000 - | — | — | 4.000 - |
| Alimentazione | 5.456,2 | 6.038,4 | + | 582,2 |
| Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse . . | 33.243,7 | 51.674,2 | + | 18.430,5 |
| Interventi nel settore dell'industria | 35.085 - | 60.450 - | + | 25.365 - |
| Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli Istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131 . . | 10.000 - | 5.000 - | — | 5.000 - |
| Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 | — | 5.000 - | + | 5.000 - |
| Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari, ai sensi dello articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 sui crediti alla esportazione | 8.925 - | 13.425 - | + | 4.500 - |
| Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane | — | 10.000 - | + | 10.000 - |
| Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane | 9.300 - | 4.500 - | — | 4.800 - |
| Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) | 13.528,4 | 8.659,2 | — | 4.869,2 |
| Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e alla Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) . | 6.800 - | 10.030 - | + | 3.230 - |
| Contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) | 4.750 - | — | — | 4.750 - |
| Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) | 2.196,4 | — | — | 2.196,4 |
| Partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne » . | 3.000 - | — | — | 3.000 - |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|--|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Partecipazione all'aumento del capitale dell'AMMI | 5.000 - | 4.500 - | — 500 - |
| Conferimento dello Stato per l'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro | 3.000 - | 3.006,7 + | 6,7 |
| Conferimento al fondo di dotazione dello EFIM, Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera | 4.000 - | 4.000 - | — |
| Conferimento per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 | 7.000 - | 10.000 - | + 3.000 - |
| Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro | — | 6.000 - | + 6.000 - |
| Somma da versare in entrata in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito, per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia alla Banca asiatica di sviluppo | 1.249,6 | — | — 1.249,6 |
| Somma da versare ad integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia | 4.000 - | 4.000 - | — |
| Spese per i servizi della cinematografia | 15.035,9 | 15.235,9 + | 200 - |
| Altre spese per l'industria, il commercio e lo artigianato | 13.723,3 | 16.821,7 + | 3.098,4 |
| Spese per i servizi del turismo | 20.503,8 | 21.348 - | + 844,2 |
| Concorso nelle spese per l'esecuzione delle opere previste dal piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali | 7.000 - | — | — 7.000 - |
| Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo | 2.338,6 | 2.546,4 + | 207,8 |
| Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali | 1.745,5 | 873,4 - | 872,1 |
| Sviluppo degli scambi commerciali con lo estero | 17.933,2 | 18.933,2 + | 1.000 - |
| Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero | 2.876,1 | 3.636,3 + | 760,2 |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|---|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole | 1.696,6 | 1.672,5 | — 24,1 |
| Altre spese varie | 5.175,1 | 4.474,9 | — 700,2 |
| | 1.022.133,2 | 1.182.215,2 | + 160.082 - |

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale | 140.000 - | 155.000 - | + 15.000 - |
| Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo | — | 20.000 - | + 20.000 - |
| Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana | 196.000 - | 215.000 - | + 19.000 - |
| Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda | 37.000 - | 40.000 - | + 3.000 - |
| Somme da corrispondere alle Regioni a statuto ordinario per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali | 10.500 - | 10.500 - | — |
| Regolazione contabile delle entrate relative alle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e oneri derivanti dalla prima applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge medesima | 10.000 - | 16.000 - | + 6.000 - |
| Somme da corrispondere ai comuni ed alle province sul provento dell'imposta generale sull'entrata | 229.370 - | 259.614 - | + 30.244 - |
| Somma corrispondente all'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio li- | | | |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|---|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| quefatti per autotrazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito in legge 23 dicembre 1966, numero 1140, da devolvere a favore dei comuni | 132.000 - | 145.000 - | + 13.000 - |
| Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli | 40.560 - | 41.457 - | + 897 - |
| Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle province | 86.400 - | 95.000 - | + 8.600 - |
| Somma corrispondente al gettito dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL e da ripartire fra i comuni, le province, le camere di commercio e le aziende di cura e soggiorno | 9.926,8 | 8.500 - | — 1.426,8 |
| Quota dei due quinti del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle province | 94.000 - | 110.000 - | + 16.000 - |
| Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici | 3.960 - | 3.960 - | — |
| Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso | 4.250 - | 4.250 - | — |
| Fondo destinato alla concessione, a favore dei comuni e delle province, di contributi per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637, e della legge 28 marzo 1968, n. 420 | 54.812 - | 64.500 - | + 9.688 - |
| Contributo a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica | 10.000 - | 10.000 - | — |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 | Previsioni anno finanziario 1972 | Differenze | |
|---|---|---|------------|------------------|
| | — | — | — | |
| | (milioni di lire) | | | |
| Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 | 14.000 - | 14.000 - | — | |
| Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città . . | 4.000 - | 4.000 - | — | |
| Contributi ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto, Casso, Claut e Cimolais, fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio | — | 385 - | + | 385 - |
| Contributi di minore rilievo a favore di enti locali | 477,6 | 456 - | — | 21,6 |
| | <u>1.077.256,4</u> | <u>1.217.622 -</u> | + | <u>140.365,6</u> |

SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI

Interessi di debiti pubblici:

| | | | | |
|---|------------------|------------------|---|----------------|
| Debiti perpetui | 2.110,9 | 2.110,8 | — | 0,1 |
| Debiti redimibili al netto del debito estero | 8.660,6 | 8.000,4 | — | 660,2 |
| Interessi di buoni del tesoro poliennali . . | 163.534 - | 166.634,8 | + | 3.100,8 |
| Interessi di buoni del tesoro ordinari . . . | 93.000 - | 93.000 - | — | |
| Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato | 60.000 - | 65.000 - | + | 5.000 - |
| Interessi su certificati di credito | 3,8 | 2,1 | — | 1,7 |
| Altre partite minori | 2.658,9 | 2.654,2 | — | 4,7 |
| | <u>329.968,2</u> | <u>337.402,3</u> | + | <u>7.434,1</u> |

Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|--------------|
| Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni | 3.381 - | 3.780 - | + | 399 - |
| Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra | 13.890 - | 13.390 - | — | 500 - |
| Altre spese diverse | 124,2 | 74,1 | — | 50,1 |
| | <u>17.395,2</u> | <u>17.244,1</u> | — | <u>151,1</u> |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|--|--|--|-----------------|
| | (milioni di lire) | | |
| <i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i> | | | |
| Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi . | 5.500 - | 5.500 - | — |
| Altre spese varie | 97,4 | 97,4 | — |
| | 5.597,4 | 5.597,4 | — |
| <i>Fondi di riserva e speciali:</i> | | | |
| Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine | 50.000 - | 90.000 - | + 40.000 - |
| Fondo di riserva per le spese imprevedute . | 8.000 - | 8.000 - | — |
| Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo . . | 9.700 - | 4.850 - | — 4.850 - |
| Fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali | 270.473,1 | — | — 270.473,1 |
| Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio | 7.000 - | 7.000 - | — |
| Fondo da ripartire tra le Amministrazioni statali per l'applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario | 56.209 - | 56.165,4 | — 43,6 |
| Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, numero 324 | 60.000 - | 70.000 - | + 10.000 - |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|--|--|--|--------------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, concernente provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica | — | 4.200 - | + 4.200 - |
| Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie | 10.000 - | 10.000 - | — |
| Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati | 9.000 - | — | — 9.000 - |
| Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica | 3.000 - | 3.000 - | — |
| Fondo da ripartire per la corresponsione al personale dei compensi previsti dallo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, ai fini dell'acceleramento della riliquidazione e del pagamento delle pensioni | — | 500 - | + 500 - |
| Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali | 19.162,2 | 21.406,8 | + 2.244,6 |
| Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso | 1.424.833,7 | 1.496.768,3 | + 71.934,6 |
| | <u>1.927.378 -</u> | <u>1.771.890,5</u> | <u>- 155.487,5</u> |
| <i>Altri oneri diversi:</i> | | | |
| Restituzioni e rimborsi | 491.143,1 | 395.383,1 | — 95.760 - |
| Vincite al lotto | 90.000 - | 90.000 - | — |
| Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico | 27.000 - | 14.350 - | — 12.650 - |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | Previsioni anno finanziario 1971 — | Previsioni anno finanziario 1972 — | Differenze — |
|---|--|--|----------------------|
| | (milioni di lire) | | |
| Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pub- bliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone col- pite dalle alluvioni dell'autunno 1968 . | 13.237,1 | 12.845,6 | — 391,5 |
| Somme da corrispondere a titolo di indennizzi e di contributi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazioni in Tun- sia | — | 2.000 - | + 2.000 - |
| Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la regolazione di partite pregresse . . . | 52.027,9 | 53.527,9 | + 1.500 - |
| Altre spese diverse | 1.613,6 | 113,6 | — 1.500 - |
| | <u>675.021,7</u> | <u>568.220,2</u> | <u>— 106.801,5</u> |
| | <u>2.955.360,5</u> | <u>2.700.354,5</u> | <u>— 255.006 -</u> |
| | <u>13.695.097,1</u> | <u>16.056.615,8</u> | <u>+ 2.361.518,7</u> |

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1972, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 16.482.864.202.620 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1972.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 1.050

milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1972.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, è fissato, per l'anno finanziario 1972, in lire 314.176.177.000.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1972, è autorizzata in lire 10 miliardi e 74 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1972, in lire 62 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 20.070.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 4.000.000.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 80.000.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1972, in lire 16.000.000.

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1972, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammis-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1971 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1972, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 58.722.800.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1972, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 74.165.438.000, di cui lire 56.165.438.000 iscritte al capitolo n. 3491 e lire 18 miliardi comprese nel fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.

Art. 18.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 180.817.701.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1972.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 19.

Per l'anno finanziario 1972, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.527.896.120 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 52.027.896.120 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse. Il relativo stanziamento è iscritto al capitolo 3220 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 20.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 606.320.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3210, 3481, 3524, 3525, 3527, 3530 e 5370 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3142 e n. 6042, n. 3143 e n. 6043, n. 3144 e n. 6044, n. 3145 e n. 6045, n. 3146 e n. 6046, del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste dalle leggi 30 aprile 1969, n. 153 e 22 marzo 1971, n. 184; dai decreti-legge 26 ottobre 1970, n. 745 e 5 luglio 1971, n. 430; dalla legge 1° giugno 1971, n. 291 e dai decreti-legge 5 luglio 1971, nn. 431 e 432.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Art. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo

stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.

Art. 24.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1972, in lire 500 miliardi.

Art. 25.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 13 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 26.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si ap-

plicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 27.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 28.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 29.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 30.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 31.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finan-

za e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1972, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 32.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1972, è stabilito in 100.

Art. 33.

Alle spese di cui al capitolo 1215 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 34.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 35.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1972 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica)

Art. 36.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 37.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è stabilita per l'anno finanziario 1972 in lire 20 miliardi.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 38.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 39.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1972, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 40.

Le entrate e le spese degli Archivi notari, per l'anno finanziario 1972, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art. 41.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 42.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 43.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Art. 44.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1972, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 45.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1972, in lire 500.000.000.

Art. 46.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1972, in lire 184.800.000.

Art. 47.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1972, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 48.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 49.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, l'assegnazione di lire 45.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Art. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 51.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 52.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, l'assegnazione straordinaria di lire 21 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 53.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 54.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno

finanziario 1972, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 55.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1972, in lire 150.000.000.

Art. 56.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1972, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 57.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1972, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 58.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il

culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1972, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 59.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1972, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 60.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1972, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 61.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 62.

È autorizzata per l'anno finanziario 1972 la spesa di lire 61.531.600.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 61.456.600.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, numero 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'amplia-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101 e di quelli previsti dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

Art. 63.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 14.400.000.000, di cui lire 5.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 —; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abi-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 64.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 17.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968,

n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 66.

È stabilito, per l'anno finanziario 1972, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 67.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1972, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli

impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, numero 1005, lire 8.765.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 475.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 650.000.000 destinate, per lire 325.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 6.000.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506, e lire 5.850.000.000 destinate per lire 2.925.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 340.000.000;

3) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per lo adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 50.000.000.

Art. 68.

È stabilito, per l'anno finanziario 1972, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 69.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 70.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 2.500.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1042, riguardante ulteriori provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, di cui lire 575.000.000 per il ripristino di opere di enti pubblici, lire 575.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse al trasferimento degli abitati, nonchè per studi, progettazioni e rilievi e lire 1.350.000.000 per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 71.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 72.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1972, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5323 e 5879 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 373;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5883 e 5895 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5888 e 5891 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 14-*quater* della legge 12 dicembre 1970, numero 979;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5870, 5878 e 5892 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288;

Art. 73.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1972, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1972, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo n. 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate,

saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 74.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 76.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1972, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 77.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 35.000.000.000.

Art. 78.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1972, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 79.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

Art. 80.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1972, a termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 81.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1972, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 82.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 83.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1972, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 84.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1972, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 85.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 86.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano,

per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 87.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 88.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1972, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 552.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 41.265.269.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la

codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

Art. 89.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 90.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972, della somma di complessive lire 41.265.269.000 autorizzata con l'articolo 88 della presente legge.

Art. 91.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1972, come segue:

| | | |
|--------------------------------|----|---------------|
| Esercito | L. | 6.150.000.000 |
| Marina | » | 5.550.000.000 |
| Aeronautica | » | 3.550.000.000 |
| Arma dei carabinieri | » | 3.750.000.000 |

Art. 92.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1972, come appresso:

a) Militari specializzati:

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| Esercito | n. | 21.000 |
| Marina | » | 18.000 |
| Aeronautica | » | 37.100 |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Militari aiuto-specialisti:

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| Esercito | n. | 40.000 |
| Marina | » | 13.800 |
| Aeronautica | » | 14.300 |

Art. 93.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 94.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in 400 unità.

Art. 95.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, come appresso:

| | | |
|---|----|----|
| sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti | n. | 28 |
| guardiamarina | » | 52 |

Art. 96.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in 200 unità.

Art. 97.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volonta-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, come appresso:

| | | |
|--------------------------------|----|-------|
| Esercito | n. | 900 |
| Arma dei carabinieri | » | 55 |
| Marina | » | 400 |
| Aeronautica | » | 1.800 |

Art. 98.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1972, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

| | | |
|---|----|--------|
| sergenti | n. | 7.000 |
| graduati e militari di truppa | » | 21.000 |

Art. 99.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1972, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

Art. 100.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1972, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

| | | |
|--|----|-------|
| sergenti | n. | 7.000 |
| sergenti raffermati di leva | » | 600 |
| sottocapi e comuni volontari | » | 4.459 |
| sottocapi raffermati di leva | » | 1.200 |

Art. 101.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o

rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1972, come appresso:

sergenti n. 9.900
graduati e militari di truppa . . » 5.800

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 4.500 unità.

Art. 102.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 103.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1972, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 104.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in con-

formità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1972 (*Elenco n. 3*).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 105.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

Art. 106.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 107.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 108.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1972, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 109.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1972, in lire 5.900.000.000.

Art. 110.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1972, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 112.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1972, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 113.

Ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 10 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 114.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Art. 115.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 100.000.000.

Art. 116.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 30.000.000.000.

Art. 117.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanzia-

rio 1972, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.

Art. 118.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1972, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1972, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 119.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1972, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

*(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero)*

Art. 120.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 121.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

Art. 122.

È autorizzata per l'anno finanziario 1972 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Art. 123.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1972, in lire 30.000.000.

Art. 124.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre

1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 125.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13.650.000.000 recata per l'anno finanziario 1972 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale è aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La spesa complessiva di lire 23.650.000.000 così autorizzata per l'anno finanziario 1972, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, viene ripartita come segue:

- | | | |
|---|----|----------------|
| a) Contributo integrativo | L. | 23.000.000.000 |
| (articoli 1, 9, 10 e 11) | | |
| b) Ristrutturazione . . . » | | 600.000.000 |
| (articolo 19) | | |
| c) Studi, ricerche, accertamenti nel campo delle costruzioni navali » | | 50.000.000 |

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 126.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 127.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 128.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 32.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 129.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1972, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Art. 130.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 131.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972, le somme — corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo 3484 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario — occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

*(Stato di previsione del Ministero
del turismo e dello spettacolo)*

Art. 132.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1972, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

Art. 133.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1022, n. 1023, n. 1024 e n. 1026 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 134.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

Art. 135.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1972 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 136.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1972, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 137.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1971-72 e 1972-73, restano stabilite, per l'anno finanziario 1972, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 138.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1972, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedi-

menti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 139.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 140.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 141.

I residui risultanti al 1° gennaio 1972 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1972**

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BI

| ENTRATA | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE | | 12.613.978.000.000 | |
| — Imposte sul patrimonio e sul reddito..... | 3.542.000.000.000 | | |
| — Tasse ed imposte sugli affari | 4.702.450.000.000 | | |
| — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane | 3.180.932.000.000 | | |
| — Monopoli | 935.080.000.000 | | |
| — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco | 253.516.000.000 | | |
| | <u>12.613.978.000.000</u> | | |
| TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE | | 657.404.085.000 | |
| | | | |
| TOTALE TITOLI I E II | | 13.271.382.085.000 | 13.271.382.085.000 |
| | | | |
| SPESE CORRENTI | | 12.986.240.126.370 | |
| | | | |
| DIFFERENZA | | 285.141.958.630 | |
| | | | |
| TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI | | | 42.476.593.000 |
| | | | |
| TOTALE TITOLI I, II E III | | | 13.313.858.678.000 |
| | | | |
| ACCENSIONE DI PRESTITI | | | 5.040.000.000 |
| | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | | | 13.318.898.678.000 |

LANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1972

S P E S A

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Tesoro | | 4.047.477.160.720 |
| Organi costituzionali dello Stato | 52.910.000.000 | |
| Organi e Servizi generali dello Stato | 71.380.812.000 | |
| Amministrazione del Tesoro | 1.742.095.132.120 | |
| Altri Servizi | 8.602.548.000 | |
| Pensioni e danni di guerra | 378.941.750.000 | |
| Interessi sui prestiti | 905.743.818.600 | |
| Fondo per i provvedimenti legislativi in corso .. | 779.471.300.000 | |
| Fondi di riserva | 98.000.000.000 | |
| Ammortamenti di beni mobili | 10.331.800.000 | |
| Finanze | | 1.744.237.308.100 |
| Servizi | 1.733.162.308.100 | |
| Ammortamento di beni immobili patrimoniali .. | 11.075.000.000 | |
| Bilancio e programmazione economica | | 3.863.180.000 |
| Grazia e giustizia | | 238.350.320.000 |
| Affari esteri | | 101.025.037.000 |
| Pubblica istruzione | | 2.612.838.737.050 |
| Interno | | 683.404.553.000 |
| Pubblica sicurezza ed antincendi | 416.570.332.000 | |
| Assistenza e beneficenza | 132.774.910.000 | |
| Altri servizi | 134.059.311.000 | |
| Lavori pubblici | | 90.298.015.000 |
| Trasporti e aviazione civile | | 111.687.137.000 |
| Poste e telecomunicazioni | | 170.800.000 |
| Difesa | | 1.872.599.148.500 |
| Agricoltura e foreste | | 102.299.813.000 |
| Industria, commercio e artigianato | | 11.508.707.000 |
| Lavoro e previdenza sociale | | 998.446.745.000 |
| Commercio con l'estero | | 21.672.760.000 |
| Marina mercantile | | 90.154.527.000 |
| Partecipazioni statali | | 873.380.000 |
| Sanità | | 209.358.220.000 |
| Turismo e spettacolo | | 45.974.578.000 |

12.986.240.126.370

12.986.240.126.370

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Tesoro | | 2.225.125.697.850 |
| Organi e servizi generali dello Stato | 67.596.400.000 | |
| Amministrazione del Tesoro | 653.094.596.850 | |
| Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome | 787.137.701.000 | |
| Fondo per i provvedimenti legislativi in corso .. | 717.297.000.000 | |
| Finanze | | 4.622.100.000 |
| Bilancio e programmazione economica | | 20.000.000.000 |
| Grazia e giustizia | | 3.500.000.000 |
| Affari esteri | | 500.000.000 |
| Pubblica istruzione | | 9.100.000.000 |
| Interno | | 135.000.000 |
| Lavori pubblici | | 493.258.436.000 |
| Trasporti e aviazione civile | | 25.914.000.000 |
| Difesa | | 15.907.350.000 |
| Agricoltura e foreste | | 103.898.060.000 |
| Industria, commercio e artigianato | | 65.763.000.000 |
| Lavoro e previdenza sociale | | 31.150.000.000 |
| Commercio con l'estero | | 900.000.000 |
| Marina mercantile | | 37.570.000.000 |
| Partecipazioni statali | | 8.500.000.000 |
| Sanità | | 300.000.000 |
| Turismo e spettacolo | | 24.232.000.000 |

3.070.375.643.850

3.070.375.643.850

TOTALE TITOLI I E II

16.056.615.770.220

16.056.615.770.220

RIMBORSO DI PRESTITI

426.248.432.400

426.248.432.400

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

16.482.864.202.620

16.482.864.202.620

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

13.318.898.678.000

DIFFERENZA

3.163.965.524.620

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

**RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI**

| MINISTERI | Amministrazione generale | Difesa nazionale | Giustizia | Sicurezza pubblica | Relazioni internazionali | Istruzione e cultura | Azione ed interventi nel campo delle abitazioni | Azione ed interventi nel campo sociale | Trasporti e comunicazioni | Azione ed interventi nel campo economico | Inter-venti a favore della finanza regionale e locale | Oneri non ripartibili | Totale delle spese correnti ed in conto capitale |
|---|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------|---|--|---------------------------|--|---|-----------------------|--|
| Tesoro | 337.561,7 | 16.600 - | » | » | 557.859,1 | 222.020,7 | 51.193,2 | 571.424,9 | 1.398.697,3 | 654.183,9 | 459.025,7 | 2.204.046,4 | 6.272.602,9 |
| Finanze | 458.987,8 | » | » | » | » | 125.775 - | 107,1 | 388 - | 12,1 | 3.600 - | 663.681,3 | 496.308,1 | 1.748.889,4 |
| Bilancio e programmazione economica | 3.863,2 | » | 241.084,3 | » | » | » | » | » | » | » | 20.000 - | » | 23.863,2 |
| Grazia e giustizia | 35 - | » | » | » | 73.935,4 | 17.633 - | » | 731 - | » | 600 - | » | » | 241.850,3 |
| Affari esteri | » | » | » | » | » | 2.621.888,7 | » | 9.356,6 | » | » | » | » | 101.525 - |
| Pubblica istruzione | 54.319,3 | » | » | 416.570,3 | » | 4.835 - | 344,9 | 50 - | » | » | » | » | 2.621.988,7 |
| Interno | 7.975 - | » | 2.500 - | » | » | 45.090,4 | 118.372,5 | 132.555 - | 142.889,7 | 168.975,2 | 74.915 - | » | 683.539,5 |
| Lavori pubblici | 260 - | » | » | » | » | » | » | 97.773,7 | 137.341,2 | » | » | » | 583.556,5 |
| Trasporti e aviazione civile | » | » | » | » | » | » | » | » | 170,8 | » | » | » | 137.601,2 |
| Poste e telecomunicazioni | » | 1.567.189,4 | » | 306.640,7 | » | » | 880,4 | » | 13.786 - | 206.197,9 | » | » | 170,8 |
| Difesa | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1.888.506,5 |
| Agricoltura e foreste | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 206.197,9 |
| Industria, commercio e artigianato | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 77.271,7 | » | » | 77.271,7 |
| Lavoro e previdenza sociale | » | » | » | » | » | » | » | 1.029.586,7 | » | » | » | » | 1.029.586,7 |
| Commercio estero | » | » | » | » | 3,3 | » | » | » | » | 22.569,5 | » | » | 22.572,8 |
| Marina mercantile | » | » | » | » | » | » | » | 4.050 - | 123.361,2 | 313,3 | » | » | 127.724,5 |
| Partecipazioni statali | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 9.373,4 | » | » | 9.373,4 |
| Sanità | » | » | » | » | » | » | » | 209.658,2 | » | » | » | » | 209.658,2 |
| Turismo e spettacolo | » | » | » | » | » | 31.076,3 | » | » | » | 39.130,3 | » | » | 70.206,6 |
| | 862.992 - | 1.583.789,4 | 243.584,3 | 723.211 - | 431.797,8 | 3.068.319,1 | 170.908,1 | 2.055.584,1 | 1.816.238,3 | 1.186.215,2 | 1.217.622 - | 2.700.354,5 | 16.056.615,8 |

(milioni di lire)

(a) Di cui milioni 1.496.768,3 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

**RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO**

| MINISTERI | S P E S E C O R R E N T I | | | | | | | | | | TOTALE |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|---|-------------------|---------------------------|--------------|--------|
| | Servizi degli Organi costi- tuzionali dello Stato | Personale in attività di servizio | Personale in quiescenza | Acquisto di beni e servizi | Trasfe- rimenti | Interessi | Poste cor- rettive e compensa- tive delle entrate | Ammor- tamenti | Somme non attribuibili | (a) | |
| | (milioni di lire) | | | | | | | | | | |
| Tesoro | 52.910 - | 90.979,8 | 13.160 - | 201.123,6 | 1.804.698,4 | 905.743,8 | 250 - | 10.331,8 | 988.279,8 | 4.047.477,2 | |
| Finanze | » | 284.442,7 | 73.208 - | 90.531,1 | 783.604,4 | 1.951,5 | 489.047,6 | 11.075 - | 377 - | 1.744.237,3 | |
| Bilancio e programmazione economica | » | 1.264,5 | 26 - | 1.218,7 | 1.353 - | » | » | » | 1 - | 3.863,2 | |
| Grazia e giustizia | » | 153.585,5 | 38.405,2 | 40.292,7 | 6.051,9 | » | » | » | 15 - | 238.350,3 | |
| Affari esteri | » | 53.156,9 | 3.560 - | 19.996,5 | 20.205,7 | 102,9 | 4.000 - | » | 3 - | 101.025 - | |
| Pubblica istruzione | » | 2.012.329 - | 235.350 - | 129.948,7 | 235.200 - | » | 1 - | » | 10 - | 2.612.838,7 | |
| Interno | » | 326.367,8 | 75.378,5 | 70.416,5 | 208.446,8 | 244,9 | 750 - | » | 1.800 - | 683.404,5 | |
| Lavori pubblici | » | 42.421,7 | 9.925 - | 24.652 - | 13.060 - | » | 89,4 | » | 150 - | 90.298,1 | |
| Trasporti e aviazione civile Poste e telecomunicazioni .. | » | 19.529,1 | 1.032 - | 8.247,1 | 82.879 - | » | » | » | » | 111.687,2 | |
| Difesa | » | 123,2 | 7,1 | 39,5 | 1 - | » | » | » | » | 170,8 | |
| Agricoltura e foreste | » | 774.691,4 | 286.265,5 | 766.862,8 | 11.926,7 | » | 19.000 - | » | 13.852,7 | 1.872.589,1 | |
| Industria, commercio e ar- tigliato | » | 49.080,2 | 16.550 - | 20.076,5 | 16.573,9 | » | 14,2 | » | 5 - | 102.299,8 | |
| Lavoro e previdenza sociale Commercio estero | » | 7.196,8 | 1.704 - | 1.256,9 | 1.342 - | » | 7 - | » | 2 - | 11.508,7 | |
| Marina mercantile | » | 37.154,6 | 2.810 - | 7.275,8 | 951.204,3 | » | » | » | 2 - | 998.446,7 | |
| Partecipazioni statali | » | 2.652,2 | 463 - | 7.447,6 | 11.109,5 | » | » | » | 0,5 | 21.672,8 | |
| Sanità | » | 6.066,9 | 1.990,2 | 3.222,4 | 78.844,5 | » | 30 - | » | 0,5 | 90.154,5 | |
| Turismo e spettacolo | » | 13.466,3 | 1.210 - | 165 - | 2 - | » | » | » | 0,5 | 873,4 | |
| » | » | 1.758,1 | 354 - | 2.141,4 | 148.491,3 | » | 1 - | » | 6 - | 209.558,2 | |
| » | » | » | » | » | 41.720,3 | » | » | » | 0,8 | 45.974,6 | |
| | 52.910 - | 3.876.952,6 | 761.418,5 | 1.441.098,4 | 4.426.714,7 | 908.043,1 | 513.190,2 | 21.406,8 | 984.505,8 | 12.986.240,1 | |

(a) Di cui milioni 779.471,3 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 70.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---|---|---|------------------------|-------------|
| MINISTERI | Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato | Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato | Trasferimenti | Partecipazioni azionarie e conferimenti | Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive | Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive | Somme non attribuibili | TOTALE |
| | 3.006,5 | 400 - | 634.277,8 | 19.246,7 | 7.300 - | 843.587,7 | (a) 717.297 - | 2.225.125,7 |
| Finanze | 4.515 - | » | 107,1 | » | » | » | » | 4.622,1 |
| Bilancio e programmazione economica..... | » | » | 20.000 - | » | » | » | » | 20.000 - |
| Grazia e giustizia | » | » | 3.500 - | » | » | » | » | 3.500 - |
| Affari esteri | 500 - | » | » | » | » | » | » | 500 - |
| Pubblica istruzione | 2.450 - | » | 6.650 - | » | » | » | » | 9.100 - |
| Interno | 25 - | » | 100 - | » | » | 10 - | » | 125 - |
| Lavori pubblici | 118.967,7 | 400 - | 373.890,7 | » | » | » | » | 493.238,4 |
| Trasporti e aviazione civile | 14.600 - | 12 - | 11.302 - | » | » | » | » | 25.914 - |
| Difesa | » | 14.686 - | 1.221,4 | » | » | » | » | 15.907,4 |
| Agricoltura e foreste | 12.707,5 | » | 91.150,6 | » | 40 - | » | » | 103.898,1 |
| Industria, commercio e artigianato | » | 113 - | 65.650 - | » | » | » | » | 65.763 - |
| Lavoro e previdenza sociale | » | » | 31.150 - | » | » | » | » | 31.150 - |
| Commercio estero | » | » | 900 - | » | » | » | » | 900 - |
| Marina mercantile | » | 1.159 - | 36.411 - | » | » | » | » | 37.570 - |
| Partecipazioni statali | » | » | » | 8.500 - | » | » | » | 8.500 - |
| Sanità | » | 300 - | » | » | » | » | » | 300 - |
| Turismo e spettacolo | » | » | 24.232 - | » | » | » | » | 24.232 - |
| | 156.771,7 | 17.070 - | 1.300.542,6 | 27.746,7 | 7.340 - | 843.607,7 | (a) 717.297 - | 3.070.375,7 |

(milioni di lire)

(a) Milioni 717.297,- concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.